



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0294/2011

1.8.2011

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI (COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relatore: Roberta Angelilli

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE.....	34
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE	82
PROCEDURA.....	117

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI
(COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0094),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e gli articoli 82, paragrafo 2, e 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0088/2010),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e i pareri della commissione per la cultura e l'istruzione e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A7-0294/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo e del Consiglio allegata alla presente risoluzione;
 3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

POSIZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

IN PRIMA LETTURA*

DIRETTIVA 2011/.../UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo **■**.

relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, e che *sostituisce* la decisione quadro 2004/68/GAI

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria³,

considerando quanto segue:

(1) L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, compresa la pedopornografia, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione *delle Nazioni Unite* sui diritti del fanciullo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

(1 bis) A norma dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea, l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali, la quale al suo articolo 24, paragrafo 2 prevede che, in tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente. Inoltre, il programma pluriennale di Stoccolma – un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini, adottato dal Consiglio europeo - attribuisce chiara priorità alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia.

(2) La pedopornografia, che ritrae abusi sessuali su minori, e altre forme particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale in danno di minori sono in crescita e si diffondono mediante l'uso di nuove tecnologie e di Internet.

(2 bis) Nel qualificare come reato gli atti connessi allo spettacolo pornografico, la presente direttiva fa riferimento ad atti che consistono in un'esibizione organizzata dal vivo, diretta a un pubblico, con conseguente esclusione dalla definizione di una

¹ Parere del 15 settembre 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ Posizione del Parlamento europeo del xx luglio 2011.

comunicazione personale faccia a faccia tra coetanei consenzienti, come pure di minori che abbiano raggiunto l'età del consenso sessuale e dei loro partner.

- (3) La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile¹ ravvicina le legislazioni degli Stati membri affinché configurino reato le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, sia esteso l'ambito di giurisdizione nazionale e sia assicurato un livello minimo di assistenza alle vittime. La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale² stabilisce una serie di diritti delle vittime nel procedimento penale, compresi il diritto alla protezione e al risarcimento. La decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali agevola inoltre il coordinamento dell'azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e di pedopornografia³.
- (4) L'articolo 34 della Convenzione ***delle Nazioni Unite*** sui diritti del fanciullo stabilisce che gli Stati parti si impegnano a proteggere il fanciullo contro ogni forma di abuso sessuale. Il protocollo opzionale ***delle Nazioni Unite*** alla Convenzione sui diritti del fanciullo sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini e, in particolare, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali⁴ segnano una tappa fondamentale verso il miglioramento della cooperazione internazionale in questo settore.
- (5) Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia richiedono un approccio globale che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime e la prevenzione del fenomeno. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione ***delle Nazioni Unite*** sui diritti del fanciullo, nell'applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati deve essere considerato preminente l'interesse superiore del bambino. È necessario sostituire la decisione quadro 2004/68/GAI con un nuovo strumento che assicuri un quadro giuridico completo per raggiungere tale obiettivo.
- (5 bis) La presente direttiva è pienamente complementare alla direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI⁵, dal momento che in alcuni casi le vittime della tratta degli esseri umani sono anche bambini vittime di abusi sessuali e sfruttamento sessuale.***

(5 ter) La pedopornografia comprende spesso la registrazione di abusi sessuali

¹ GU L 13 del 20.1.2004, pag. 14.

² GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

³ GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.

⁴ Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali (Lanzarote, 25.10.2007, Serie dei trattati del Consiglio d'Europa, n. 201).

⁵ ***GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1.***

compiuti sui minori da parte di adulti. Essa può anche comprendere immagini di minori in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini dei loro organi sessuali, ove tali immagini siano prodotte o utilizzate per scopi prevalentemente sessuali ed utilizzate con o senza la consapevolezza del minore. Inoltre, il concetto di pedopornografia comprende altresì immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o ritratto in atteggiamenti sessuali espliciti, per scopi prevalentemente sessuali.

- (5 quater) Nell'adottare norme di diritto penale sostanziale, l'Unione dovrebbe garantire la coerenza dell'insieme delle stesse in particolare per quanto riguarda l'entità delle pene. È opportuno tenere conto delle conclusioni del Consiglio dell'aprile 2002 sull'approccio da adottare per l'armonizzazione delle pene che indica quattro livelli di pene, alla luce del trattato di Lisbona. Poiché la presente direttiva contiene un numero eccezionalmente elevato di reati diversi, al fine di rispecchiarne i vari gradi di gravità è necessaria una differenziazione nel livello delle pene che va al di là di quanto si dovrebbe normalmente prevedere negli strumenti giuridici dell'Unione.*
- (6) Occorre predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, *quali l'adescamento on line di minori a fini sessuali attraverso siti web sociali e chat room*. Occorre inoltre chiarire la definizione di pedopornografia e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali.
- (6 bis) La disabilità non costituisce automaticamente di per se stessa un'impossibilità di acconsentire a rapporti sessuali. Tuttavia, dovrebbe costituire reato l'abuso dell'esistenza di una disabilità al fine di compiere atti sessuali con un minore.*
- (6 ter) Il massimo della pena di reclusione previsto nella presente direttiva per i reati cui essa fa riferimento dovrebbe applicarsi almeno alle forme più gravi di tali reati.*
- (6 quater) Per raggiungere il massimo della pena detentiva previsto nella presente direttiva per i reati di abuso sessuale, sfruttamento sessuale e pedopornografia, gli Stati membri possono combinare, tenendo conto del diritto nazionale, le pene detentive previste nella legislazione nazionale per tali reati.*
- (6 quinquies) La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere sanzioni penali nella propria legislazione nazionale rispetto alle disposizioni del diritto dell'Unione in materia di lotta contro l'abuso sessuale, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia. La presente direttiva non crea obblighi per quanto riguarda l'applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi di applicazione della legge disponibili, in casi specifici.*
- (6 sexies) Segnatamente nei casi in cui i reati descritti nella presente direttiva vengono commessi a fini di lucro, gli Stati membri sono invitati ad esaminare la possibilità di applicare sanzioni pecuniarie, oltre alla detenzione.*
- (6 septies) Nel contesto della pedopornografia, l'espressione "senza diritto" consente agli*

Stati membri di fornire una difesa rispetto a comportamenti relativi a "materiale pornografico" avente ad esempio finalità mediche, scientifiche o simili. Essa consente, inoltre, attività svolte nell'ambito di poteri giuridici interni, come il legittimo possesso di materiale pedopornografico da parte delle autorità al fine di condurre procedimenti penali o di prevenire reati, individuarli o indagare su di essi. Inoltre, non esclude difese legali o principi analoghi che possano sollevare una persona dalla responsabilità in determinate circostanze, ad esempio quando linee dirette telefoniche o su internet svolgono attività per segnalare questi casi.

(6 octies) Dovrebbe costituire reato l'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico. Per essere responsabile, una persona dovrebbe sia avere l'intenzione di entrare in un sito in cui è disponibile materiale pedopornografico sia essere a conoscenza del fatto che vi sia presente tale materiale. Non si dovrebbero applicare sanzioni alle persone che accedono inavvertitamente a siti contenenti materiale pedopornografico. Il carattere intenzionale del reato può essere dedotto, in particolare, dal fatto che sia ricorrente o che i reati siano stati commessi attraverso un servizio a pagamento.

(6 nonies) L'adescamento di minori per scopi sessuali costituisce una minaccia con caratteristiche specifiche nel contesto di Internet, in quanto quest'ultimo fornisce un anonimato senza precedenti per gli utenti, e di conseguenza l'opportunità di nascondere le proprie identità e caratteristiche personali reali, come l'età. Allo stesso tempo, gli Stati membri riconoscono l'importanza di combattere anche l'adescamento di un minore al di fuori del contesto di Internet, segnatamente quando tale adescamento non viene effettuato utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Gli Stati membri sono incoraggiati a configurare come reati i comportamenti in cui l'adescamento del minore ai fini di un incontro a scopi sessuali con l'autore del reato avvenga in presenza o in prossimità del minore, ad esempio sotto forma di atto preparatorio speciale, tentativo di commettere i reati descritti dalla presente direttiva o come forma speciale di abuso sessuale. Qualunque sia la soluzione giuridica scelta per configurare come reato l'adescamento non in rete, gli Stati membri dovrebbero garantire che gli autori di tali reati vengano perseguiti in un modo o nell'altro.

(7) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere i minori e che possono essere considerati la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui bambini e adolescenti stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione. *Si tratta di questioni che non rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui agli articoli 5 e 8 lo fanno nell'esercizio delle proprie competenze.*

(7 bis) Gli Stati membri dovrebbero prevedere nel diritto nazionale circostanze aggravanti in linea con le norme stabilite dal proprio ordinamento giuridico in materia di circostanze aggravanti e dovrebbero provvedere affinché i magistrati possano avvalersene all'atto di giudicare i reati, pur non avendo l'obbligo di

applicarle. Dette circostanze non dovrebbero essere previste dagli Stati membri nella legislazione nazionale qualora siano irrilevanti tenuto conto della natura dello specifico reato. La pertinenza delle varie circostanze aggravanti previste nella presente direttiva dovrebbe essere valutata a livello nazionale per ciascun reato di cui al presente strumento.

(7 ter) L'incapacità fisica o psichica, ai sensi della presente direttiva, dovrebbe comprendere anche lo stato di incapacità fisica o psichica determinato dall'influenza di droghe e alcol.

(7 quater) Nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori è opportuno avvalersi pienamente degli strumenti in vigore sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, ad esempio la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato, e la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato. Occorre promuovere l'uso degli strumenti e proventi sequestrati e confiscati provenienti dai reati di cui alla presente direttiva per finanziare l'assistenza alle vittime e la loro protezione.

(7 quinquies) Si dovrebbe evitare la vittimizzazione secondaria per le vittime dei reati di cui alla presente direttiva. Negli Stati membri in cui è punibile la prostituzione o l'apparire su materiale pornografico, conformemente al diritto penale nazionale o ad altra legislazione nazionale, dovrebbe essere possibile non perseguire né comminare pene in virtù di tali normative qualora il minore in questione abbia commesso tali atti quale vittima di sfruttamento sessuale o qualora il minore sia stato costretto a partecipare ad attività pedopornografiche.

(7 sexies) Quale strumento di ravvicinamento del diritto penale, la presente direttiva prevede livelli di sanzioni che dovrebbero applicarsi fatte salve le specifiche politiche penali degli Stati membri in materia di reati minorili.

(8) È opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale per tenere conto delle difficoltà che incontrano le giovani vittime denunciando gli abusi e dell'anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio. Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva, l'avvio delle indagini e dell'azione penale non dovrebbe essere subordinato alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima. La durata del congruo periodo di tempo di perseguibilità dovrebbe essere determinata conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

(8 bis) Dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili delle indagini e dell'azione penale relative a tali reati strumenti investigativi efficaci. Questi potrebbero includere l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie, tenuto

conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità e del carattere e della gravità dei reati oggetto d'indagine. Se del caso, e conformemente alla legislazione nazionale, tali strumenti dovrebbero comprendere anche la possibilità per i servizi di contrasto di usare un'identità nascosta su Internet.

- (8 ter) *Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le persone che abbiano conoscenza o il sospetto di sfruttamento o abuso sessuale di un minore a segnalarlo ai servizi competenti. Spetta a ciascuno Stato membro determinare le autorità competenti alle quali segnalare tali sospetti. Dette autorità competenti non dovrebbero limitarsi ai servizi di tutela dei minori o ai servizi sociali competenti. Il requisito del sospetto "in buona fede" dovrebbe mirare ad impedire che la disposizione sia invocata per autorizzare la denuncia con intento doloso di fatti puramente immaginari o falsi.*
- (9) *È necessario modificare le norme di giurisdizione affinché siano puniti per abuso e sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione europea anche quando il fatto è commesso al di fuori dell'UE, in particolare nell'ambito del cosiddetto "turismo sessuale". Per turismo sessuale che coinvolge l'infanzia va inteso lo sfruttamento sessuale dei minori da parte di una o più persone che si recano dal loro ambiente abituale verso una destinazione in cui hanno contatti sessuali con minori. Ove il turismo sessuale che coinvolge l'infanzia si svolga al di fuori dell'UE, gli Stati membri sono invitati ad avvalersi, attraverso gli strumenti nazionali e internazionali disponibili, compresi i trattati bilaterali o multilaterali in materia di estradizione, l'assistenza reciproca o il trasferimento di procedimenti, per aumentare la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, al fine di combattere il turismo sessuale. È opportuno che gli Stati membri promuovano un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi terzi affinché siano in grado di procedere, a norma della pertinente legislazione nazionale, contro gli autori dei reati che si recano al di fuori dei confini dell'Unione europea a scopo di turismo sessuale che coinvolge l'infanzia.*
- (10) *Occorre prendere misure dirette a proteggere le giovani vittime nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Le giovani vittime devono potere accedere agevolmente ai mezzi di impugnazione e alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi di abuso in ambito familiare. Qualora sia necessario nominare uno speciale rappresentante per un minore durante un'indagine o un procedimento penale, tale ruolo può essere svolto anche da una persona giuridica, un'istituzione o un'autorità. Occorre inoltre proteggere dall'applicazione di sanzioni ai sensi, ad esempio, della legge nazionale sull'immigrazione o sulla prostituzione le giovani vittime che si denunciano alle autorità competenti. La loro partecipazione al procedimento penale non deve essere, nella misura del possibile, cagione di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. Un'approfondita comprensione dei minori e del loro comportamento di fronte a esperienze traumatiche contribuirà a garantire un'elevata qualità degli elementi di prova raccolti e anche a ridurre lo stress cui sono sottoposti i minori in sede di attuazione delle misure necessarie.*
- (10 bis) *Gli Stati membri dovrebbero considerare la possibilità di fornire un'assistenza a breve e lungo termine alle giovani vittime. Tutti i danni causati dall'abuso e dallo*

sfruttamento sessuale di un minore sono significativi e vanno presi in considerazione. Data la natura dei danni causati dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale, l'assistenza dovrebbe protrarsi per tutto il tempo necessario per il recupero fisico e psicologico del minore e, se necessario, può continuare sino in età adulta. Si dovrebbe esaminare la possibilità di estendere l'assistenza e la consulenza ai genitori o ai tutori del minore nei casi in cui essi non siano sospettati di essere implicati nel reato in questione, per aiutarli ad assistere il minore durante tutto il procedimento.

(10 ter) La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale¹ stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. I minori vittime di abuso sessuale, sfruttamento sessuale e pedopornografia dovrebbero altresì avere accesso alla consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nei pertinenti sistemi giudiziari, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato. Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e consigliate sulle varie possibilità a loro disposizione. La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata senza essere necessariamente un avvocato. La consulenza legale e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri.

(10 quater) Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a prevenire o a proibire atti legati alla promozione dell'abuso di minori e del turismo sessuale a danno di minori. Si potrebbero prendere in considerazione diverse misure preventive, quali, ad esempio, l'elaborazione e il rafforzamento di un codice di condotta e di meccanismi di autoregolamentazione nel settore del turismo, l'istituzione di un codice etico o di "marchi di qualità" per le organizzazioni turistiche che combattono il turismo sessuale a danno di minori o che applicano un'esplicita politica di contrasto a tale forma di turismo.

(10 quinquies) Gli Stati membri dovrebbero stabilire ovvero rafforzare le politiche di prevenzione dello sfruttamento sessuale dei minori, prevedendo anche misure che scoraggino e riducano la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento, e misure che riducano il rischio che i minori divengano vittime, attraverso la ricerca, l'informazione, la sensibilizzazione e l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative, gli Stati membri dovrebbero adottare un approccio fondato sui diritti dei minori. Si dovrebbe prestare particolare attenzione alla garanzia che le campagne di sensibilizzazione rivolte ai bambini siano adeguate e sufficientemente comprensibili. Si dovrebbe prendere in considerazione la creazione di linee di assistenza telefonica/linee telefoniche dirette.

(10 sexies) Per quanto riguarda la segnalazione dei casi di abuso e sfruttamento sessuale di minori e l'assistenza ai minori in difficoltà, occorre promuovere le linee telefoniche

¹ GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

dirette dell'Unione, raggiungibili ai numeri 116 000 per i bambini scomparsi, 116 006 per le vittime di reati e 116 111 per i bambini in generale, istituite dalla decisione 2007/116/CE della Commissione del 15 febbraio 2007, che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con "116" a numeri armonizzati destinati a servizi armonizzati a valenza sociale, modificata dalla decisione 2009/884/CE del 30 novembre 2009¹, tenendo altresì conto dell'esperienza acquisita relativamente al loro funzionamento.

(10 septies) Gli operatori suscettibili di entrare in contatto con minori vittime di sfruttamento sessuale dovrebbero essere adeguatamente preparati ad individuare tali vittime e ad occuparsene. Tale formazione dovrebbe essere promossa per i membri delle categorie seguenti che possono entrare in contatto con le giovani vittime: operatori di polizia, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario, operatori dell'infanzia e personale sanitario, ma potrebbe anche estendersi ad altri gruppi di persone che possono entrare in contatto con minori vittime di sfruttamento sessuale durante il loro lavoro.

(10 octies) Al fine di prevenire l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, si dovrebbero proporre agli autori di reati sessuali appositi programmi o misure d'intervento ad essi destinati. Tali programmi o misure dovrebbero rispondere ad un approccio ampio, flessibile e incentrato sugli aspetti medici e psicosociali ed avere carattere non obbligatorio. Tali programmi o misure d'intervento non pregiudicano i programmi o le misure d'intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti.

(10 nonies) Le misure o i programmi d'intervento non sono forniti come un diritto automatico. Spetta allo Stato membro decidere quali misure o programmi d'intervento sono appropriati.

(11) Per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori del reato dovrebbero soggiacere a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati sessuali in danno di minori. *Le modalità di tale valutazione, come il tipo di autorità competente a disporre ed effettuare la valutazione o il momento durante o dopo il procedimento penale in cui procedere a tale valutazione, nonché le modalità di programmi o misure d'intervento efficaci offerti in seguito a tale valutazione dovrebbero essere conformi alle procedure interne degli Stati membri. Sempre allo scopo di prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori di reato dovrebbero altresì avere accesso a programmi o misure di intervento efficaci su base volontaria. Tali programmi o misure d'intervento non dovrebbero essere in contrasto con i regimi nazionali istituiti ai fini del trattamento di persone affette da disturbi mentali.*

(12) Ove sia giustificato dal pericolo che rappresenta e dai possibili rischi di reiterazione del reato, il condannato deve, se del caso, essere interdetto, in via temporanea o permanente, dall'esercizio *almeno* di attività *professionali* che comportano contatti regolari *diretti* e con minori. *I datori di lavoro hanno il diritto di essere informati, al momento dell'assunzione per un impiego che comporta contatti diretti e regolari con*

¹ *GU L 317 del 3.12.2009, pag. 46.*

minori, delle condanne per reati sessuali in danno di minori iscritte nel casellario giudiziario o delle misure interdittive esistenti. Ai fini della presente direttiva, la nozione di datore di lavoro dovrebbe contemplare anche le persone che gestiscono un'organizzazione operante in attività di volontariato attinenti alla custodia e/o alla cura dei minori e che prevedono un contatto diretto e regolare con essi. E' opportuno che le modalità per fornire informazioni, come ad esempio l'accesso tramite l'interessato, così come l'esatto contenuto di tali informazioni, il significato delle attività di volontariato organizzate e il contatto diretto e regolare con i bambini siano definite in base alla legislazione nazionale.

(12 bis) Tenendo in debita considerazione le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, le disposizioni della presente direttiva tengono conto del fatto che l'accesso al casellario giudiziario è consentito solo dalle autorità competenti o dalla persona interessata. La presente direttiva non stabilisce l'obbligo di modificare i sistemi nazionali in materia di casellari giudiziari o le modalità di accesso a tali casellari.

(12 ter) L'obiettivo della direttiva non è quello di armonizzare le disposizioni in materia di consenso della persona interessata in fase di scambio delle informazioni contenute nei registri penali, cioè se esigere o meno tale consenso. Indipendentemente dal fatto che il consenso sia necessario o meno in base al diritto nazionale, la direttiva non stabilisce alcun nuovo obbligo di modificare la legge e le procedure nazionali in materia.

(12 quater) Gli Stati membri possono prendere in considerazione l'adozione di misure supplementari in relazione agli autori di reati, quali l'iscrizione delle persone colpevoli di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 in registri di autori di reati sessuali. L'accesso a tali registri dovrebbe essere soggetto alle limitazioni di cui ai principi costituzionali e alle norme applicabili in materia di protezione dei dati nazionali, ad esempio limitando l'accesso alla magistratura e/o ai servizi di polizia.

(12 quinquies) Gli Stati membri sono incoraggiati a mettere a punto meccanismi per la raccolta di dati o punti informativi, a livello nazionale o locale e in collaborazione con la società civile, che consentano di osservare e valutare il fenomeno dello sfruttamento sessuale e dell'abuso sessuale di minori. Per essere in grado di valutare correttamente i risultati delle azioni di contrasto degli abusi sessuali, dello sfruttamento sessuale e della pedopornografia, l'Unione dovrebbe continuare a portare avanti il proprio lavoro sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati al fine di ottenere statistiche comparabili.

(12 sexies) Gli Stati membri adottano misure adeguate per la creazione di servizi di informazione al fine di insegnare a riconoscere i segni di sfruttamento sessuale.

(13) La pedopornografia, che raffigura abusi sessuali, è un tipo specifico di contenuto che non può essere interpretato come l'espressione di un'opinione. Per contrastare la pedopornografia è necessario ridurre la circolazione di materiale pedopornografico rendendo più complesso per gli autori del reato caricare questi contenuti sul web pubblicamente accessibile. Occorre pertanto intervenire per eliminare il contenuto e arrestare coloro che producono, distribuiscono o scaricano materiale pedopornografico.

Al fine di sostenere gli sforzi dell'Unione nella lotta alla pedopornografia, gli Stati membri dovrebbero fare del loro meglio per cooperare con i paesi terzi nel tentativo di assicurare l'eliminazione di tale contenuto dai server nel proprio territorio.

(13 bis) Tuttavia, ■ malgrado questi sforzi, si rivela *spesso impossibile* eliminare alla fonte il contenuto pedopornografico quando il materiale originale non è situato *nell'Unione, o perché lo Stato che ospita i server non è disposto a cooperare o perché il processo per ottenere l'eliminazione del materiale dallo Stato interessato si rivela particolarmente lungo*. E' *anche possibile* istituire meccanismi che impediscano l'accesso, dal territorio dell'Unione, alle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. *Resta inteso che le misure adottate dagli Stati membri in conformità della presente direttiva al fine di eliminare o, se del caso, bloccare i siti web contenenti pedopornografia potrebbero essere basate su vari tipi di azione pubblica, ad esempio legislativa, non legislativa, giudiziaria o di altra natura. In tale contesto, le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l'azione volontaria avviata dal settore Internet per evitare abusi dei suoi servizi, o qualsiasi sostegno da parte degli Stati membri nei confronti di tale azione. Qualunque sia la base per l'azione selezionata o il metodo scelto, gli Stati membri devono accertarsi che venga garantito un adeguato livello di certezza e prevedibilità giuridiche per gli utenti e i fornitori di servizi*. Sia per eliminare che per bloccare i contenuti pedopornografici, occorre stabilire e rafforzare la cooperazione tra autorità pubbliche, soprattutto affinché sia assicurata l'eshaustività degli elenchi nazionali dei siti web a contenuto pedopornografico e siano evitati doppioni. Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale, conformarsi alle procedure giuridiche e giudiziarie vigenti e rispettare la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il programma "Internet più sicuro" ha istituito una rete di linee di assistenza telefonica diretta, allo scopo di raccogliere informazioni e garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni dei contenuti illeciti on line.

(13 ter) *La presente direttiva è volta a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2004/68/GAI. Poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, ai fini della chiarezza, la decisione quadro sia modificata nella sua interezza, in relazione alla partecipazione degli Stati membri nell'adozione della presente direttiva.*

(14) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, lottare cioè contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia infantile, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà *sancito dagli* articoli 3 e 5 del trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità, di cui *all'*articolo 5, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

(15) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cioè la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e

d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto ad un ricorso effettivo ed a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. Essa mira in particolare a garantire il pieno rispetto di questi diritti e deve essere attuata di conseguenza.

(16) A norma dell'articolo 3 del protocollo (**n. 21**) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e l'Irlanda hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

(16 bis) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (**n. 22**) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva mira a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore **dell'abuso sessuale e dello sfruttamento sessuale dei minori, della pedopornografia e dell'adescamento di minori per scopi sessuali**. Essa mira altresì a introdurre disposizioni **■** per rafforzare la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

a) "minore": la persona di età inferiore agli anni 18;

a bis) "età del consenso sessuale": età al di sotto della quale è vietato compiere atti sessuali con un minore conformemente alla normativa nazionale;

b) "pedopornografia" o "materiale pedopornografico":

i) il materiale che ritrae visivamente un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure

ii) la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di un

minore, oppure

- iii) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore, oppure
 - iv) immagini realistiche di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, ■ per scopi prevalentemente sessuali;
- c) "prostituzione minorile": l'utilizzo di un minore per atti sessuali, mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altra remunerazione o vantaggi contro la partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi vadano al minore o a terzi;
- d) "spettacolo pornografico": l'esibizione dal vivo, **diretta ad un pubblico**, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione:
- i) di un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure
 - ii) degli organi sessuali di un minore, per scopi prevalentemente sessuali;
- e) "persona giuridica": qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Articolo 3

Reati di abuso sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 5.
 2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale ■, ad assistere anche senza partecipare ■ ad atti sessuali è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad **anni uno**.
- 2 bis. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.**
3. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale ■ è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.
 4. Chiunque compie atti sessuali con un minore, e a tal fine:

- i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto *se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni tre se il minore ha raggiunto tale età*; oppure
 - ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto *se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni tre se il minore ha raggiunto tale età*; oppure
 - iii) fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni dieci *se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni cinque se il minore ha raggiunto tale età*.
5. Chiunque costringe, *eventualmente con l'uso della forza o della minaccia*, un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni dieci *se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni cinque se il minore ha raggiunto tale età*.

Articolo 4

Reati di sfruttamento sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a **9 quinquies**.
 2. Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici, *ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini*, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad *anni cinque se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni due se il minore ha raggiunto tale età*.
- I**
9. Chiunque costringe, *eventualmente con l'uso della forza*, un minore a partecipare a spettacoli pornografici, *ovvero lo minaccia a tali fini*, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto *se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni cinque se il minore ha raggiunto tale età*.
- 9 bis.** *Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni uno se il minore ha raggiunto tale età.*

9 ter. *Chiunque induce un minore a partecipare alla prostituzione minorile, ovvero lo recluta o ne trae profitto o altrimenti lo sfrutta a tali fini, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni cinque se il minore ha raggiunto tale età.*

9 quater. *Chiunque costringe, eventualmente con l'uso della forza, un minore alla prostituzione minorile, ovvero lo minaccia a tali fini, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni dieci se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni cinque se il minore ha raggiunto tale età.*

9 quinquies. *Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque se il minore non ha raggiunto l'età del consenso sessuale e con una reclusione non inferiore ad anni due se il minore ha raggiunto tale età.*



Articolo 5

Reati di pedopornografia

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 6, ***allorché non autorizzata.***
2. L'acquisto o il possesso di materiale pedopornografico è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad un anno.
3. L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale pedopornografico è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad un anno.
4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale pedopornografico è punita con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.
5. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale pedopornografico è punita con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.
6. La produzione di materiale pedopornografico è punita con una reclusione non inferiore nel massimo ad ***anni tre.***
7. ***Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se il presente articolo si applichi ai casi di pedopornografia, di cui all'articolo 2, lettera b), punto iii), qualora la persona che sembra un minore abbia avuto in realtà 18 anni o più al momento in cui è stata ritratta.***

8. ***Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se i paragrafi 2 e 6 si applichino ai casi in cui si accerti che il materiale pornografico quale definito all'articolo 2, lettera b), punto iv) è prodotto e posseduto dal produttore unicamente a uso privato, a condizione che non sia stato utilizzato ai fini della sua produzione alcun materiale pornografico di cui all'articolo 2, lettera b), punti da i) a iii) e purché l'attività non comporti alcun rischio di diffusione del materiale.***

Articolo 6

Adescamento di minori per scopi sessuali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la seguente condotta intenzionale.

Se un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale ■ di incontrarlo con l'intento di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, e ove la proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, il fatto è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad **anni uno**.

2. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che sia punito il tentativo, per mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, di commettere i reati di cui all'articolo 5, paragrafi 2 e 3 da parte di un adulto il quale adeschi un minore che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale per fornire pornografia infantile che ritragga tale minore.***

Articolo 7

Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo ■

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, all'articolo 4, paragrafi 2, 9, 9 ter, 9 quater, e 9 quinquies, e all'articolo 5, paragrafi 4, 5 e 6.

■

Articolo 8

Atti sessuali consensuali ■

1. ***Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 3, paragrafo 2 ■ e paragrafo 3, ■ si applichi agli atti sessuali consensuali tra coetanei, vicini per età e***

grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi.

2. ***Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 4, paragrafo 9 bis, si applichi agli spettacoli tenuti nell'ambito di rapporti consensuali ove il minore ha raggiunto l'età del consenso sessuale ovvero tra coetanei, vicini per età e grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi o sfruttamento e purché non comportino dazione di somme di denaro o di altra remunerazione o vantaggi a titolo di pagamento per lo spettacolo pornografico.***
3. ***Rientra nella discrezionalità degli Stati membri decidere se l'articolo 5, paragrafi 2 e 6, si applichi alla produzione, all'acquisto o al possesso di materiale in cui appaiono minori che hanno raggiunto l'età del consenso sessuale nei casi in cui tale materiale è prodotto e posseduto con il loro consenso e unicamente ad uso privato delle persone coinvolte, purché l'atto non implichi nessun abuso.***

Articolo 9

Circostanze aggravanti

■ Purché non siano già elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, ***gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti circostanze, conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto interno, possano essere considerate circostanze aggravanti in relazione ai pertinenti reati di cui agli articoli da 3 a 7:***

■

- b) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, ***come una*** disabilità fisica o psichica o uno stato di dipendenza ***o uno stato di incapacità fisica o psichica;***
- c) il reato è stato commesso da un familiare, da una persona che con il minore ha una relazione di convivenza o da altra persona mediante abuso ***della sua riconosciuta posizione di fiducia*** o di autorità;
- d) il reato è stato commesso da più persone riunite;
- e) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI¹ ***del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata;***
- f) ***l'autore del reato*** è stato già condannato per reati della stessa indole;
- g) ***l'autore del reato, deliberatamente o per negligenza,*** ha messo in pericolo la vita del minore;

¹ GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

- h) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave.

Articolo 10

Misure interdittive derivanti dalla condanna

1. Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona fisica condannata per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia interdetta, in via temporanea o permanente, **almeno** dall'esercizio di attività **professionali** che comportano contatti **diretti e** regolari con minori.

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i datori di lavoro, al momento dell'assunzione di una persona per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportano contatti diretti e regolari con minori, abbiano il diritto di chiedere informazioni, conformemente alla legislazione nazionale con ogni mezzo appropriato, quali l'accesso su richiesta o tramite l'interessato, sull'esistenza di condanne per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, iscritte nel casellario giudiziario, o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali.

3. **■** Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ai fini dell'*applicazione dei paragrafi 1 e 1bis*, le informazioni sull'esistenza di condanne per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della presente direttiva o di eventuali misure interdittive dell'esercizio di attività che comportano contatti diretti e regolari con minori derivanti da tali condanne penali siano trasmesse in conformità delle procedure previste dalla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario¹ quando la richiesta è rivolta ai sensi dell'articolo 6 della richiamata decisione quadro con il consenso dell'interessato.

Articolo 10 bis

Sequestro e confisca

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le loro autorità competenti abbiano la facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi derivanti

¹ GU L 93 del 7.4.2009, pag. 23.

dai reati di cui agli articoli da 3 a 5.

Articolo 11

Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:
 - a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica;
 - b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica;
 - c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.
2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbiano reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.
3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso i reati di cui agli articoli da 3 a 7, **abbiano istigato qualcuno a commetterli** o vi abbiano concorso.

Articolo 12

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:
 - a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;
 - b) interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
 - c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
 - d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;

- e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.
2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, sia punita con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Articolo 13

Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime

Gli Stati membri, *conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, adottano le misure necessarie per conferire alle autorità nazionali competenti il potere di non perseguire né imporre sanzioni penali ai minori vittime di abuso sessuale e sfruttamento sessuale coinvolti in attività criminali che sono stati costretti a compiere* come conseguenza diretta di uno degli atti di cui *all'articolo 4, paragrafi 2, 9, 9 ter e 9 quater nonché all'articolo 5, paragrafo 6.*

Articolo 14

Indagini e azione penale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 non siano subordinate alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima *o dal suo rappresentante* e il procedimento penale possa continuare anche se *tale persona* ritratta le proprie dichiarazioni.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3, all'articolo 4, paragrafi 2, 9, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies *nonché i reati gravi di cui all'articolo 5, paragrafo 6, qualora sia stato usato materiale pornografico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), punti i) e ii),* possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima abbia raggiunto la maggiore età, in misura proporzionata alla gravità del reato in questione.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci strumenti investigativi **■**, *come quelli usati nei casi riguardanti la criminalità organizzata o altre forme gravi di criminalità.*
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in particolare esaminando materiale pedopornografico come le foto e le registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 15

Segnalazione di sospetto abuso o sfruttamento sessuale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori ***aventi il compito principale di lavorare*** a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 7, o in buona fede sospetti tali fatti, a segnalarli ai servizi competenti.

Articolo 16

Giurisdizione e coordinamento dell'azione penale

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 nei seguenti casi:
 - a) il reato è stato commesso anche solo parzialmente sul suo territorio, oppure
 - b) l'autore del reato è un suo cittadino ■ .

■

1 bis. Ciascuno Stato membro informa la Commissione della decisione di stabilire la propria giurisdizione anche per un reato di cui agli articoli da 3 a 7 commesso al di fuori del suo territorio, ad esempio nei seguenti casi:

- a) ***il reato è stato commesso nei confronti di uno dei loro cittadini o di una persona che risiede abitualmente nel territorio dello Stato membro interessato, o***
 - b) ***il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel territorio dello Stato membro interessato; oppure***
 - c) ***l'autore del reato risiede abitualmente nel suo territorio.***
2. Gli Stati membri provvedono affinché rientrino nella loro giurisdizione i casi in cui un reato contemplato dagli articoli 5 e 6 e, se di pertinenza, dagli articoli 3 e 7, sia stato commesso a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione a cui l'autore ha avuto accesso dal loro territorio, a prescindere dal fatto che la tecnologia in questione sia basata o meno su tale territorio.

■

4. Per le azioni penali relative ai reati di cui *all'articolo 3, paragrafi da 3 a 5, all'articolo 4, paragrafi 2, 9, 9 ter, 9 quater e 9 quinquies e all'articolo 5, paragrafo 6*, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la loro giurisdizione non sia subordinata alla condizione ■ che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi■ .
5. *Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera b) del presente articolo, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la loro giurisdizione non sia subordinata alla condizione* che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

Articolo 17

Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione *dei minori* vittime *dei reati*

1. *I minori* vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e protezione *conformemente agli articoli 18 e 19*, tenuto conto dell'interesse superiore del minore.
- 1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il minore riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti abbiano ragionevoli motivi di ritenere che possa essere stato vittima di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.*
2. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 18 e 19■ .

Articolo 18

Assistenza e sostegno alle vittime

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale¹, e dalla presente direttiva. *Gli Stati membri adottano in particolare le misure necessarie per garantire la protezione dei minori che segnalano*

¹ GU L 82 del 22.03.01, pag. 1.

casi di abuso all'interno del contesto familiare.

- 1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'assistenza e il sostegno alla giovane vittima non siano subordinati alla sua volontà di cooperare nel quadro delle indagini, dell'azione penale o del processo.**
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere **i minori** vittime del reato ***nell'esercizio dei loro diritti ai sensi della presente direttiva*** siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni minore vittima del reato, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore.
 3. **I minori** vittime di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI.
 4. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia **del minore** vittima del reato ***nell'esercizio dei diritti ai sensi della presente direttiva allorché la famiglia si trovi nel suo territorio***. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia in questione l'articolo 4 della **■** decisione quadro 2001/220/GAI.

Articolo 19

Tutela del minore vittima del reato nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, ***secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario***, le autorità **competenti** nominino uno speciale rappresentante per il minore vittima del reato qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.
2. Gli Stati membri provvedono affinché **i minori** vittime del reato ***possano accedere senza indugio*** alla consulenza legale e, ***secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario***, all'assistenza legale **■**, anche ai fini di una domanda di risarcimento. ***La consulenza e l'assistenza legale sono gratuite quando la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.***
3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7:
 - a) l'audizione del minore abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;
 - b) l'audizione del minore si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati allo

- scopo;
- c) il minore sia ascoltato da o mediante operatori formati a tale scopo;
 - d) ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato sempre dalle stesse persone;
 - e) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini *delle indagini e* del procedimento *penali*;
 - f) il minore sia accompagnato dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, le audizioni del minore vittima del reato ovvero del minore testimone dei fatti possano essere *oggetto di registrazione audiovisiva e le registrazioni audiovisive* possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, possa essere disposto che:
- a) l'udienza si svolga a porte chiuse;
 - b) il minore possa essere ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.
6. *Gli Stati membri adottano le misure necessarie, nell'interesse del minore vittima del reato e tenuto conto di altri interessi superiori, per proteggerne la vita privata, l'identità e l'immagine ed impedire la diffusione pubblica di qualsiasi informazione che ne permetta l'identificazione.*

Articolo 19 bis

Pubblicizzazione della possibilità di abusi e del turismo sessuale a danno di minori

Gli Stati membri adottano le misure appropriate per prevenire o vietare:

- a) *la diffusione di materiale che propaga la possibilità di commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6;*
- b) *l'organizzazione per altri, a fini commerciali o meno, di viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 5.*

Articolo 19 ter

Programmi o misure di intervento di natura preventiva

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché chiunque tema di commettere uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 possa accedere, ove opportuno, a programmi o misure d'intervento efficaci volti a valutare e a prevenire il rischio che sia commesso il reato.

Articolo 19 quater

Prevenzione

- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione, per scoraggiare e ridurre la domanda che incentivi ogni forma di sfruttamento sessuale correlato allo sfruttamento di minori.*
- 2. Gli Stati membri adottano, anche tramite internet, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le pertinenti organizzazioni della società civile e altri soggetti interessati, intese a sensibilizzare e ridurre il rischio che i minori diventino vittime di sfruttamento sessuale.*
- 3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari suscettibili di entrare in contatto con minori vittime di sfruttamento sessuale, compresi i funzionari di polizia in prima linea, affinché siano in grado di individuare le vittime e potenziali vittime di sfruttamento sessuale e di occuparsene.*

Articolo 20

Programmi o misure di intervento su base volontaria durante o dopo il procedimento penale

- 1. Fatti salvi i programmi o le misure di intervento imposti dalle autorità giudiziarie competenti ai sensi del diritto interno, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano predisposti programmi o misure d'intervento efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali in danno di minori. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, all'interno e all'esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste nel diritto interno.*
- 2. I programmi o le misure di intervento devono soddisfare le specifiche esigenze di sviluppo dei minori autori di reati sessuali.*
- 3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le seguenti persone possano avere accesso ai programmi o alle misure di intervento di cui al paragrafo 1:*
 - a) le persone imputate dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, a condizioni che non pregiudichino né neghino i diritti della difesa e i requisiti di un processo equo e imparziale, e nel pieno rispetto delle norme che disciplinano il principio della presunzione d'innocenza; e*

b) *le persone condannate per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.*

■

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone ■ di cui *al paragrafo 3, lettere a) e b)* siano sottoposte a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, allo scopo di identificare programmi o misure di intervento appropriati.
5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché *le persone ■ di cui al paragrafo 3, lettere a) e b)* alle quali siano stati proposti programmi o misure d'intervento ai sensi del paragrafo 4:
 - a) *siano pienamente informate delle motivazioni della proposta;*
 - b) *acconsentano a partecipare ai programmi o alle misure con piena cognizione di causa;*
 - c) *possano rifiutare e, nel caso di persone condannate, siano informate delle possibili conseguenze di un rifiuto.*

Articolo 21

Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per *assicurare la tempestiva eliminazione delle* pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico *ospitate nel loro territorio e per tentare di ottenere l'eliminazione di tali pagine ospitate al di fuori del loro territorio.*
2. ■ Gli Stati membri *possono adottare* misure ■ per *bloccare l'accesso alle* pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico *agli utenti internet sul loro territorio. Tali misure devono essere stabilite con procedure trasparenti e devono fornire idonee garanzie, in particolare al fine di assicurare che la restrizione sia limitata allo stretto necessario e proporzionata e che gli utenti siano informati del motivo della restrizione. Tali garanzie includono la possibilità di ricorso.*

Articolo 22

Sostituzione della decisione quadro 2004/68/GAI

La decisione quadro 2004/68/GAI è *sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva*, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento *della decisione quadro* nel diritto nazionale.

In relazione agli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva, i

riferimenti alla decisione quadro **2004/68/GAI** si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 23

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...* . **Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni e una tavola di corrispondenza fra dette disposizioni e la presente direttiva.**
2. Gli Stati membri **trasmettono** alla Commissione il testo delle disposizioni **che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente direttiva.**
3. **Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.**

Articolo 24

Relazione

1. Entro ** , la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione **che valuta in quale misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva**, corredata, *se del caso*, di una proposta legislativa.
2. **Entro ...*****, la Commissione **trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione delle misure di cui all'articolo 21.**

Articolo 25

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno **della** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

* **GU: inserire la data corrispondente a due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva.**

** **GU: inserire la data corrispondente a quattro dall'entrata in vigore della presente direttiva.**

*** **GU: inserire la data corrispondente a quattro dall'entrata in vigore della presente direttiva.**

Articolo 26

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

ALLEGATO AL PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune sull'adescamento di minori a fini sessuali

Il Parlamento europeo e il Consiglio,

Considerando che per adescamento nella realtà ("adescamento non in rete") di minori a fini sessuali si intende la manipolazione intenzionale di un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale attraverso la parola, per iscritto, con materiale audiovisivo o simili rappresentazioni, onde incontrarlo al fine di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 3 e all'articolo 5, paragrafo 6 della presente direttiva,

Considerando che l'adescamento nella realtà di minori a fini sessuali è già contemplato dalle disposizioni legislative degli Stati membri in varie forme, come tentativo, reato preparatorio o forma speciale di abuso sessuale,

CHIEDONO agli Stati membri di verificare attentamente le definizioni del loro diritto penale per quanto riguarda la criminalizzazione dell'adescamento nella realtà di minori a fini sessuali nonché di migliorare e correggere, se necessario, il loro diritto penale in ordine ad eventuali lacune che possano ancora esistere al riguardo.

18.11.2010

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI
(COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

Relatore per parere: Petra Kammerevert

BREVE MOTIVAZIONE

1. Con la presente proposta di direttiva la Commissione intende far avanzare la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale di persone di età inferiore agli anni 18 minori e la rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18.
2. La proposta fa riferimento alla premessa che i reati in tale ambito sono destinati ad aumentare, che l'evoluzione dei moderni mezzi di comunicazione aggrava il problema e che le disposizioni legislative degli Stati membri dell'UE non siano abbastanza rigorose né coerenti.
3. La proposta comprende disposizioni in materia di definizione della fattispecie penale e delle sanzioni per conseguire gli obiettivi esposti al punto 1.
4. Tuttavia è opinabile che la proposta raggiunga detti obiettivi:
 - a) I contenuti di media elettronici che rappresentano atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18 devono essere rimossi quanto prima. I blocchi di internet introdotti in taluni Stati membri evidenziano che gli utenti riescono facilmente a eluderli. I blocchi barriere non sono un mezzo efficace per lottare contro simili contenuti. Sono poco efficaci e imprecisi e possono essere elusi senza grande sforzo. I blocchi non portano alla soppressione dei contenuti, ma li rendono soltanto indisponibili, sicché non cessa la violazione della legge della "fornitura dell'accesso".
 - b) Gli Stati membri dell'UE e le imprese di telecomunicazioni in essi operanti hanno a disposizione reti transnazionali efficienti, le quali di solito garantiscono una rapida

soppressione dei contenuti. Recenti pubblicazioni su elenchi di proscrizione in Scandinavia evidenziano che molti dei server in questione si trovano negli USA, in Australia, nei Paesi Bassi e in Germania. Non è stato per ora possibile confermare una migrazione degli offerenti di simili contenuti in paesi in cui una soppressione è impossibile o avviene soltanto dopo un notevole lasso di tempo.

- c) L'introduzione di blocchi tecnici consente controlli dei flussi di comunicazione su vasta scala e suscita attrazione per altri contenuti proibiti o indesiderati. Dopo la sua introduzione, lo strumento dei blocchi in internet viene utilizzato non soltanto nella lotta contro la rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18. I blocchi inducono a timori in merito all'abbandono sostanziale del principio della neutralità della rete.
 - d) Risulta necessaria una strategia a vari livelli con cui rafforzare e migliorare la cooperazione tra autorità di polizia, economia di internet, organi attuali di reclamo per internet e l'INHOPE, l'associazione internazionale di hotline su Internet.
 - e) Soluzioni come il blocco dell'accesso minano la fiducia nella libertà di informazione e di comunicazione in internet. Di conseguenza il criterio "soppressione piuttosto di blocchi" non può essere condiviso, dato che anche così si rende necessario predisporre una infrastruttura di blocco. Prevedibilmente i blocchi barriere saranno dissuasivi soltanto per autori occasionali di reati, per cui non risulta giustificato un intervento di tale portata nella libertà di informazione.
 - f) La lotta contro la rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18 non deve limitarsi solo ai server web. Servono schemi per interdire contemporaneamente lo scambio di siffatti contenuti tramite *File-Transfer-Protocol-Server*, *E-Mail*, reti *Peer-to-Peer* e telefonia mobile.
 - g) La tutela specifica di bambini e giovani nel contesto della loro maturazione sessuale va articolata in modo differenziato specialmente nel diritto penale. Senza una simile distinzione, in diversi Stati membri dell'UE l'ambito della fattispecie penale dello sfruttamento sessuale ne sarebbe ampiamente vanificato.
 - h) Occorre una strategia globale contro lo sfruttamento sessuale dei minori. In tale ottica sarebbe auspicabile che la Commissione, nel contesto delle sue prerogative, lanci l'iniziativa per un accordo internazionale vincolante.
5. Per le ragioni esposte, sussistono notevoli riserve in merito alla possibilità di conseguire gli obiettivi enunciati nella proposta di direttiva attraverso le misure all'esame.

I punti chiave della proposta del relatore sono pertanto:

- ***Puntare non a disposizioni dettagliate per l'introduzione di blocchi in internet e operare per conseguire a livello europeo la soppressione dei contenuti da reprimere a norma della direttiva.***
- ***Rinuncia a una definizione a livello europeo di "minore" e "pedopornografia".***
- ***Rinuncia all'introduzione di una responsabilità penale per persone giuridiche.***

- *Rinuncia all'introduzione di un obbligo di denuncia in caso di sospetti di sfruttamento o abuso sessuale.*
- *Rinuncia a sanzioni penali dettagliate nelle fattispecie definite.*
- *Rafforzamento della protezione delle vittime e prevenzione a livello sia dell'UE che degli Stati membri.*
- *Rafforzamento e articolazione tempestiva della cooperazione internazionale nonché in materia di soppressione dei contenuti, di procedimenti per i reati, di protezione delle vittime e di prevenzione.*

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Titolo

Testo della Commissione

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale *dei minori* e la *pedopornografia*, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI

Emendamento

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale *delle persone di età inferiore agli anni 18* e la *rappresentazione di atti sessuali con tali persone* e che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) L'abuso e lo sfruttamento sessuale *dei minori*, compresa la *pedopornografia*, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere, come sancito nella Convenzione ONU sui diritti

Emendamento

(1) L'abuso e lo sfruttamento sessuale *delle persone di età inferiore agli anni 18*, compresa la *rappresentazione di atti sessuali con tali persone*, costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali, in particolare del diritto dei bambini alla protezione e alle cure necessarie per il loro

del fanciullo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

benessere, come sancito nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) A questo proposito si ricorda l'importanza della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, del 20 novembre 1989, in particolare dei suoi articoli 19 e 34, nonché del protocollo opzionale a tale accordo, del 25 maggio 2000, sulla vendita di bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 ter) A questo proposito si ricorda l'importanza dell'articolo 16 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che sancisce il diritto alla protezione dei dati di carattere personale.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quater) A questo proposito si ricorda l'importanza degli articoli 7, 8, 11 e 24 della carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sanciscono il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto alla libertà di espressione e d'informazione, nonché i diritti del bambino.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 quinquies) A questo proposito si ricorda l'importanza degli articoli 8 e 10 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che sanciscono il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla libertà di espressione.

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione

Emendamento

(2) La *pedopornografia, che ritrae abusi sessuali su minori*, e altre forme

(2) La *rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18 e*

particolarmente gravi di abuso e sfruttamento sessuale in danno di *minori* sono in crescita e si diffondono mediante l'uso di nuove tecnologie e di Internet.

altre forme di abuso e sfruttamento sessuale in danno di *persone di età inferiore agli anni 18* sono in crescita e si diffondono mediante l'uso di nuove tecnologie e di Internet.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile ravvicina le legislazioni degli Stati membri affinché configurino reato le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale *dei minori*, sia esteso l'ambito di giurisdizione nazionale e sia assicurato un livello minimo di assistenza alle vittime. La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale stabilisce una serie di diritti delle vittime nel procedimento penale, compresi il diritto alla protezione e al risarcimento. La decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali agevola inoltre il coordinamento dell'azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale di *minori* e di *pedopornografia*.

Emendamento

(3) La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile ravvicina le legislazioni degli Stati membri affinché configurino reato le forme più gravi di abuso e sfruttamento sessuale *delle persone di età inferiore agli anni 18*, sia esteso l'ambito di giurisdizione nazionale e sia assicurato un livello minimo di assistenza alle vittime. La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale stabilisce una serie di diritti delle vittime nel procedimento penale, compresi il diritto alla protezione e al risarcimento. La decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali agevola inoltre il coordinamento dell'azione penale nei casi di abuso e sfruttamento sessuale di *persone di età inferiore agli anni 18* e di *rappresentazione di atti sessuali con tali persone*.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Reati gravi quali lo sfruttamento sessuale *dei minori* e la *pedopornografia* richiedono un approccio globale che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime e la prevenzione del fenomeno.

Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, nell'applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati deve essere considerato *preminente* l'interesse *superiore del bambino*. È necessario sostituire la decisione quadro 2004/68/GAI con un nuovo strumento che assicuri un quadro giuridico completo per raggiungere tale obiettivo.

Emendamento

(5) Reati gravi quali *l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale di persone di età inferiore agli anni 18* e la *rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18* richiedono un approccio globale che comprenda l'azione penale contro gli autori del reato, la protezione delle vittime *di età inferiore agli anni 18* e la prevenzione del fenomeno. Conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, nell'applicare qualsiasi misura di lotta contro questi reati deve essere considerato *importante* l'interesse *della vittima di età inferiore agli anni 18*. È necessario sostituire la decisione quadro 2004/68/GAI con un nuovo strumento che assicuri un quadro giuridico completo per raggiungere tale obiettivo.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Occorre predisporre sanzioni effettive, *proporzionate e dissuasive* contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale *dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento favorite dall'uso delle* tecnologie dell'informazione e della comunicazione. *Occorre inoltre chiarire la definizione di pedopornografia e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali.*

Emendamento

(6) Occorre predisporre sanzioni effettive e *proporzionate* contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale di *persone di età inferiore agli anni 18 e la rappresentazione degli atti corrispondenti, anche tramite* tecnologie dell'informazione e della comunicazione. *L'approccio adottato dagli Stati membri relativamente alle varie forme di abuso e sfruttamento deve rispondere ai progressi*

nelle tecnologie dell'informazione e della comunicazione come pure al ruolo che tali mercati possono potenzialmente svolgere nella produzione e nella diffusione di tali materiali.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Per combattere in modo efficace l'abuso sessuale e lo sfruttamento sessuale di persone di età inferiore agli anni 18 e la rappresentazione di atti sessuali con tali persone occorre un approccio integrale, che associ alla sanzione dei responsabili una protezione di ampio respiro delle vittime ed efficaci misure preventive negli Stati membri. L'approccio preventivo dovrebbe innanzi tutto essere attuato, in modo percepibile e duraturo, nelle modalità di insegnamento dell'uso dei nuovi mezzi di comunicazione, ad esempio Internet.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere *i minori* e che possono essere considerati la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle

(7) La presente direttiva non intende disciplinare le politiche degli Stati membri in ordine agli atti sessuali consensuali che possono compiere *le persone di simile età, delle quali almeno una sia di età inferiore agli anni 18* e che possono essere considerati la normale scoperta della sessualità legata allo sviluppo della

nuove forme con cui *bambini e adolescenti* stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

persona, tenendo conto delle diverse tradizioni culturali e giuridiche e delle nuove forme con cui *i giovani* stabiliscono e mantengono rapporti tra di loro, anche a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Allo stesso tempo, occorre sottolineare che le differenze a livello di tradizioni culturali e giuridiche non possono essere utilizzate per giustificare molestie sessuali nei confronti di persone di età inferiore agli anni 18 e la rappresentazione di atti sessuali con tali persone.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) È opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale per tenere conto delle difficoltà che incontrano le giovani vittime denunciando gli abusi e dell'anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio. Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva, dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili dell'indagine

(8) È opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale per tenere conto delle difficoltà che incontrano le giovani vittime denunciando gli abusi e dell'anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio. Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva, dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili dell'indagine

e dell'azione penale relative a tali reati strumenti investigativi efficaci. *Questi potrebbero includere le operazioni sotto copertura, l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie.*

e dell'azione penale relative a tali reati strumenti investigativi efficaci, *segnatamente l'attivazione di sistemi di allerta rapida. Tali indagini dovrebbero, prima della loro attuazione, ricevere l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente nello Stato membro interessato ed essere effettuate sotto il controllo di tale autorità.*

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È necessario modificare le norme di giurisdizione affinché siano puniti per abuso e sfruttamento sessuale di *minori* gli autori del reato originari dell'Unione europea anche quando il fatto è commesso al di fuori dell'UE, in particolare nell'ambito del cosiddetto "turismo sessuale".

Emendamento

(9) È necessario modificare le norme di giurisdizione affinché siano puniti per abuso e sfruttamento sessuale di *persone di età inferiore agli anni 18* gli autori del reato originari dell'Unione europea anche quando il fatto è commesso al di fuori dell'UE, in particolare nell'ambito del cosiddetto "turismo sessuale".

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Occorre prendere misure dirette a proteggere le *giovani* vittime nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. *Le giovani* vittime devono potere accedere agevolmente ai mezzi di impugnazione, alla consulenza e all'assistenza legale gratuita nonché alle misure per la

Emendamento

(10) Occorre prendere misure dirette a proteggere le vittime *di età inferiore agli anni 18* nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. *Tali* vittime devono potere accedere agevolmente ai mezzi di impugnazione, alla consulenza e all'assistenza legale gratuita nonché alle misure per la

risoluzione dei conflitti di interesse nei casi di abuso in ambito familiare. Occorre inoltre proteggere dall'applicazione di sanzioni ai sensi, ad esempio, della legge nazionale sull'immigrazione o sulla prostituzione le **giovani** vittime che si denunciano alle autorità competenti. La loro partecipazione al procedimento penale non deve essere cagione di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato.

risoluzione dei conflitti di interesse nei casi di abuso in ambito familiare. Occorre inoltre proteggere dall'applicazione di sanzioni ai sensi, ad esempio, della legge nazionale sull'immigrazione o sulla prostituzione le vittime **di età inferiore agli anni 18** che si denunciano alle autorità competenti. La loro partecipazione al procedimento penale non deve essere cagione di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori del reato dovrebbero soggiacere a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati sessuali in danno di **minori**, e dovrebbero avere accesso a programmi **o misure** di **intervento efficaci**, su base volontaria.

Emendamento

(11) Per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva, gli autori del reato dovrebbero soggiacere a una valutazione del pericolo che rappresentano e dei possibili rischi di reiterazione dei reati sessuali in danno di **persone di età inferiore agli anni 18**. **Una disposizione analoga dovrebbe essere prevista in ogni caso per la condanna degli autori di reati, tenendo in considerazione i diritti di questi ultimi a norma dell'articolo 5, paragrafo 1 e dell'articolo 7, paragrafo 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre, gli autori del reato** dovrebbero avere accesso a programmi di **accompagnamento o di trattamento**, su base volontaria.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Ove sia giustificato dal pericolo che rappresenta e dai possibili rischi di reiterazione del reato, il condannato deve essere interdetto, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con *minori*, se del caso. Sarebbe opportuno agevolare l'attuazione di tali divieti in tutta l'UE.

Emendamento

(12) Ove sia giustificato dal pericolo che rappresenta e dai possibili rischi di reiterazione del reato, il condannato deve essere interdetto, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con *persone di età inferiore agli anni 18*, se del caso. Sarebbe opportuno agevolare l'attuazione di tali divieti in tutta l'UE, *nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati a carattere personale. Essi sono preceduti dall'espletamento di un procedimento a norma della legislazione nazionale.*

Emendamento 19

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) La *pedopornografia, che raffigura abusi sessuali*, è un tipo *specifico* di contenuto *che non può essere interpretato come l'espressione di un'opinione. Per contrastare la pedopornografia è necessario ridurre la circolazione di materiale pedopornografico rendendo più complesso per gli autori del reato caricare questi contenuti sul web pubblicamente accessibile*. Occorre pertanto intervenire per eliminare il contenuto alla fonte e arrestare coloro che producono, distribuiscono o scaricano *materiale pedopornografico*. L'Unione dovrebbe cercare di promuovere, specie nell'ambito

Emendamento

(13) La *rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18* è un tipo di contenuto la cui *preparazione, divulgazione, duplicazione o acquisto non sono tutelati ai sensi dei diritti fondamentali. La definizione di "rappresentazione di atti sessuali" è volta a estendere il concetto di abuso al fine di coprire tutti gli atti sessuali tra persone di età inferiore agli anni 18, anche nei casi in cui tali persone sono costrette a compiere tali atti su se stesse*. Occorre pertanto intervenire *con la massima rapidità* per eliminare il contenuto alla fonte e arrestare coloro che producono,

di una maggiore cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, l'effettiva eliminazione, a cura delle autorità dei paesi terzi, dei siti web **a contenuto pedopornografico** ospitati sui loro territori. **Tuttavia, poiché malgrado questi sforzi si rivela difficile eliminare alla fonte il contenuto pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell'UE, è necessario istituire meccanismi che impediscano l'accesso, dal territorio dell'Unione, alle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. A tal fine, possono risultare opportuni diversi meccanismi, come agevolare le competenti autorità giudiziarie o di polizia nel disporre il blocco degli accessi oppure sostenere e sollecitare i fornitori di servizi Internet a sviluppare, su base volontaria, codici di condotta e orientamenti per bloccare l'accesso a tali pagine. Sia per eliminare che per bloccare i contenuti pedopornografici, occorre stabilire e rafforzare la cooperazione tra autorità pubbliche, soprattutto affinché sia assicurata l'esaustività degli elenchi nazionali dei siti web a contenuto pedopornografico e siano evitati doppioni.** Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale, conformarsi alle procedure giuridiche e giudiziarie vigenti e rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il programma "Internet più sicuro" ha istituito una rete di linee di assistenza telefonica diretta, allo scopo di raccogliere informazioni e garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni dei contenuti illeciti on line.

distribuiscono o scaricano **simili contenuti e sottoporli a un procedimento a norma della legislazione nazionale.** L'Unione dovrebbe cercare di promuovere, specie nell'ambito di una maggiore cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, **nonché tramite accordi bilaterali e multilaterali,** l'effettiva eliminazione, a cura delle autorità dei paesi terzi, dei siti web **contenenti rappresentazioni di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18** ospitati sui loro territori. **Deve essere rafforzata la cooperazione con l'INHOPE, l'associazione internazionale di hotline su Internet.** Occorre stabilire e rafforzare la cooperazione tra autorità pubbliche, affinché siano evitati doppioni. Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale, conformarsi alle procedure giuridiche e giudiziarie vigenti e rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il programma "Internet più sicuro" ha istituito una rete di linee di assistenza telefonica diretta, allo scopo di raccogliere informazioni e garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni dei contenuti illeciti on line.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, lottare cioè contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale *dei minori* e la *pornografia infantile*, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà di cui *agli articoli 3 e 5* del trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità, di cui *al richiamato articolo 5*, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

Emendamento

(14) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, lottare cioè contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale *di persone di età inferiore agli anni 18* e la *rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18*, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà di cui *all'articolo 5* del trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità di cui *a tale articolo*, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cioè la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto ad un ricorso effettivo ed a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. *Essa mira in particolare a garantire* il pieno

Emendamento

(15) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, cioè la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto ad un ricorso effettivo ed a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. *La presente direttiva garantisce* il pieno

rispetto di questi diritti e deve essere attuata di conseguenza.

rispetto di questi diritti e deve essere attuata di conseguenza.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) La prevenzione dello sfruttamento, degli abusi e delle aggressioni sessuali contro le persone di età inferiore agli anni 18 su Internet riveste un carattere prioritario sul piano etico ed educativo, dal momento che la promozione del rispetto dei diritti della persona di età inferiore agli anni 18 è il fondamento di qualsiasi azione preventiva.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 1

Testo della Commissione

Emendamento

La presente direttiva mira a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore dello sfruttamento sessuale ***dei minori***. Essa mira altresì a introdurre disposizioni comuni per rafforzare la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime.

La presente direttiva mira a stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore ***dell'abuso sessuale e*** dello sfruttamento sessuale ***delle persone di età inferiore agli anni 18 e la rappresentazione di atti sessuali con tali persone***. Essa mira altresì a introdurre disposizioni comuni per rafforzare la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime.

Motivazione

Nella direttiva vanno utilizzati in modo uniforme i termini "abuso sessuale, sfruttamento sessuale e rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18". Le sanzioni minime vanno escluse perché altrimenti si metterebbero in questione le disposizioni in materia riguardanti le pene previste dagli ordinamenti negli Stati membri dell'UE.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) **“minore”**: la persona di età inferiore agli anni 18; **soppressa**

Motivazione

La proposta di direttiva incide notevolmente nell'articolazione di settori del diritto penale negli Stati membri dell'UE. In particolare non andrebbe abbandonata la distinzione proficuamente in uso in molti Stati membri dell'UE in tre categorie tra bambino (età inferiore a 14 anni), giovane (età tra 14 e 18 anni) e adolescente (fino a 21 anni). Di conseguenza occorre rinunciare a una definizione a livello europeo di "minore".

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

b) **“pedopornografia” o “materiale pedopornografico”**: b) **“rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18”**:

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b – punto i

Testo della Commissione

Emendamento

(i) il materiale che ritrae visivamente **un minore** in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure

(i) il materiale che ritrae visivamente **una persona di età inferiore agli anni 18** in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione

ii) la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di *un minore, oppure*

Emendamento

ii) la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di *una persona di età inferiore agli anni 18;*

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione

iii) il materiale che ritrae visivamente una persona che sembra un minore in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure la rappresentazione per scopi prevalentemente sessuali degli organi sessuali di una persona che sembra un minore, oppure

Emendamento

soppresso

Motivazione

Attribuire rilevanza penale a fattispecie come "una persona che sembra un minore" e "immagini realistiche" estende eccessivamente la punibilità. La fattispecie sembra troppo vaga, dato che ciascuno ha la propria concezione di ciò che costituisce "sembrare un minore" o "immagini realistiche". Vanno puniti gli atti contro le persone e contro la loro autodeterminazione sessuale, non un concetto in quanto tale.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 2 – lettera b – punto iv

Testo della Commissione

iv) immagini realistiche di un minore in

Emendamento

soppresso

atteggiamenti sessuali espliciti o immagini realistiche degli organi sessuali di un minore, a prescindere dall'effettiva esistenza di tale minore, per scopi prevalentemente sessuali;

Motivazione

Attribuire rilevanza penale a fattispecie come "una persona che sembra un minore" e "immagini realistiche" estende eccessivamente la punibilità. La fattispecie sembra troppo vaga, dato che ciascuno ha la propria concezione di ciò che costituisce "sembrare un minore" o "immagini realistiche". Vanno puniti gli atti contro le persone e contro la loro autodeterminazione sessuale, non un concetto in quanto tale.

Emendamento 30

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d – punto i**

Testo della Commissione

i) di ***un minore*** in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure

Emendamento

i) di ***una persona di età inferiore agli anni 18*** in atteggiamenti sessuali espliciti, reali o simulati, oppure

Emendamento 31

**Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera d – punto ii**

Testo della Commissione

ii) degli organi sessuali di ***un minore***, per scopi prevalentemente sessuali;

Emendamento

ii) degli organi sessuali di ***una persona di età inferiore agli anni 18***, per scopi prevalentemente sessuali;

Emendamento 32

**Proposta di direttiva
Articolo 2 - lettera e**

Testo della Commissione

e) ***“persona giuridica”***: qualsiasi ente che abbia personalità giuridica in forza del

Emendamento

soppresso

diritto applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

Motivazione

L'introduzione di una responsabilità penale per le persone giuridiche non è contemplata nella maggior parte degli ordinamenti penali degli Stati membri dell'UE e pertanto va respinta. Nel contempo non serve una definizione di persona giuridica nel diritto penale materiale.

Emendamento 33

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. *Gli Stati membri adottano* le misure necessarie affinché *sia punita* la condotta intenzionale di *cui ai paragrafi da 2 a 5*.

Emendamento

1. *Dal momento che i sistemi giuridici fanno parte integrante di ogni singolo Stato membro, ciascuno Stato membro adotta* le misure necessarie affinché la condotta intenzionale di *seguito precisata rientri in una fattispecie penale e, conformemente ai rispettivi sistemi penali, siano previste sanzioni proporzionate alla gravità dell'atto*.

Emendamento 34

**Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2**

Testo della Commissione

2. Chiunque, per scopi sessuali, induce **un minore**, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali o ad atti sessuali è **punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due**.

Emendamento

2. Chiunque, per scopi sessuali, induce **una persona** che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali o ad atti sessuali è **responsabile della condotta di cui al paragrafo 1**.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Chiunque compie atti sessuali con **un minore** che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale è **punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque**.

Emendamento

3. Chiunque compie atti sessuali con **una persona** che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale è **responsabile della condotta di cui al paragrafo 1**.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 – alinea

Testo della Commissione

4. Chiunque compie atti sessuali con **un minore**, e a tal fine:

Emendamento

4. Chiunque compie atti sessuali con **una persona di età inferiore agli anni 18**, e a tal fine:

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 – lettera i

Testo della Commissione

i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza **sul minore**, è **punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto**, oppure

Emendamento

i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza **su detta persona**, oppure

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 – punto ii

Testo della Commissione

ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità **del minore**, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di

Emendamento

ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità **di detta persona**, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a

dipendenza, *è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto*, oppure

uno stato di dipendenza, oppure

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 – punto iii

Testo della Commissione

iii) *fa* uso di coercizione, forza o minaccia, *è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni 10*.

Emendamento

iii) *faccia* uso di coercizione, forza o minaccia;

Emendamento 40

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

è responsabile della condotta di cui al paragrafo 1.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Chiunque costringe *un minore* a compiere atti sessuali con un terzo è *punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni 10*.

Emendamento

5. Chiunque costringe *una persona di età inferiore agli anni 18* a compiere atti sessuali con un terzo è *responsabile della condotta di cui al paragrafo 1*.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. *Gli Stati membri adottano* le misure

Emendamento

1. *Dal momento che i sistemi giuridici*

necessarie affinché *sia punita* la condotta intenzionale di *cui ai paragrafi da 2 a 11*.

fanno parte integrante di ogni singolo Stato membro, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la condotta intenzionale di *seguito precisata rientri in una fattispecie penale e*, conformemente ai rispettivi sistemi penali, *siano previste sanzioni proporzionate alla gravità dell'atto*.

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Chiunque induce *un minore* a partecipare a spettacoli pornografici è *punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due*.

Emendamento

2. Chiunque induce *una persona di età inferiore agli anni 18* a partecipare a spettacoli pornografici è *responsabile della condotta di cui al paragrafo 1*.

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Chiunque trae profitto da *un minore* o altrimenti *lo* sfrutta ai fini della partecipazione a spettacoli pornografici è *punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due*.

Emendamento

3. Chiunque trae profitto da *una persona di età inferiore agli anni 18* o altrimenti *la* sfrutta ai fini della partecipazione a spettacoli pornografici è *responsabile della condotta di cui al paragrafo 1*.

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano *minori è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due*.

Emendamento

4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano *persone di età inferiore agli anni 18 è responsabile della condotta di cui al paragrafo 1*.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Chiunque *recluta un minore affinché partecipi* a spettacoli pornografici è *punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.*

Emendamento

5. Chiunque *induce una persona di età inferiore agli anni 18 a partecipare a* spettacoli pornografici è *responsabile della condotta di cui al paragrafo 1.*

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Chiunque induce *un minore* a partecipare *alla prostituzione minorile è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.*

Emendamento

6. Chiunque induce *una persona di età inferiore agli anni 18* a partecipare ad *atti sessuali mediante la promessa, la dazione di somme di denaro o di altra remunerazione o vantaggi contro la partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi vadano alla persona di età inferiore agli anni 18 o a terzi, è responsabile della condotta di cui al paragrafo 1.*

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Chiunque *trae profitto da un minore o altrimenti lo sfrutta ai fini della prostituzione minorile è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.*

Emendamento

soppresso

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Chiunque compie atti sessuali con **un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile**, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.

Emendamento

8. Chiunque compie atti sessuali con **una persona di età inferiore agli anni 18 mediante la promessa, la dazione di somme di denaro o di altra remunerazione o vantaggi contro la partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi vadano alla persona di età inferiore agli anni 18 o a terzi**, è responsabile della condotta di cui al paragrafo 1.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Chiunque **costringe un minore** a partecipare a spettacoli pornografici è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto.

Emendamento

9. Chiunque **induce una persona di età inferiore agli anni 18** a partecipare a spettacoli pornografici è **responsabile della condotta di cui al paragrafo 1**.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Chiunque recluta **un minore affinché partecipi alla prostituzione minorile** è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto.

Emendamento

10. Chiunque recluta **o costringe una persona di età inferiore agli anni 18 a partecipare ad atti sessuali mediante la promessa, la dazione di somme di denaro o di altra remunerazione o vantaggi**

contro la partecipazione a tali atti, a prescindere che il pagamento, la promessa o i vantaggi vadano alla persona di età inferiore agli anni 18 o a terzi, è responsabile della condotta di cui al paragrafo 1.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Chiunque costringe un minore alla prostituzione minorile è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni 10.

Emendamento

soppresso

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Reati di pedopornografia

Emendamento

Reati connessi alla rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di cui ai paragrafi da 2 a 6.

Emendamento

1. Dal momento che i sistemi giuridici fanno parte integrante di ogni singolo Stato membro, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché la condotta intenzionale di seguito precisata

rientri in una fattispecie penale e, conformemente ai rispettivi sistemi penali, siano previste sanzioni proporzionate alla gravità dell'atto.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. L'acquisto o il possesso di materiale **pedopornografico è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad un anno.**

Emendamento

2. L'acquisto o il possesso di materiale **connesso alla rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18 costituisce una condotta di cui al paragrafo 1.**

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale **pedopornografico è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad un anno.**

Emendamento

3. L'accesso consapevole, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione, a materiale con **rappresentazioni di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18 costituisce una condotta di cui al paragrafo 1.**

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale **pedopornografico è punita con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.**

Emendamento

4. La distribuzione, la diffusione o la trasmissione di materiale **connesso alla rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18 costituisce una condotta di cui al paragrafo 1.**

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale **pedopornografico è punita con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.**

Emendamento

5. L'offerta, la fornitura o la messa a disposizione di materiale **connesso alla rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18 costituisce una condotta di cui al paragrafo 1.**

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La produzione di materiale **pedopornografico è punita con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.**

Emendamento

6. La produzione di materiale **connesso alla rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18 costituisce una condotta di cui al paragrafo 1.**

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 6

Testo della Commissione

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di colui che:

Se un adulto propone, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della

Emendamento

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché **rientri in una fattispecie penale e**, conformemente ai rispettivi sistemi penali, **siano previste sanzioni proporzionate alla gravità dell'atto e** sia punita la condotta intenzionale di colui che:

propone, **essendo adulto**, a mezzo di tecnologie dell'informazione e della

comunicazione, a **un minore** che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale di incontrarlo con l'intento di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, e ove la proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro, **il fatto è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.**

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6.

comunicazione, a **una persona** che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale di incontrarlo con l'intento di commettere uno dei reati di cui all'articolo 3, paragrafo 3, e all'articolo 5, paragrafo 6, e ove la proposta sia stata seguita da atti materiali finalizzati a tale incontro.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano configurati nella legislazione quali reati penali e, conformemente ai rispettivi sistemi penali, siano puniti in modo proporzionato alla gravità del reato.

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punito il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 5 e paragrafo 2, limitatamente al fatto di assistere ad abusi sessuali, all'articolo 4, paragrafi da 2 a 3 e da 5 a 11, e all'articolo 5, paragrafo 2 e paragrafi da 4 a 6.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il tentativo di commissione dei reati di cui all'articolo 3, paragrafi da 3 a 5 e paragrafo 2, limitatamente al fatto di assistere ad abusi sessuali, all'articolo 4, paragrafi da 2 a 3 e da 5 a 11, e all'articolo 5, paragrafo 2 e paragrafi da 4 a 6 sia configurato nella legislazione quale reato penale e, conformemente ai rispettivi sistemi penali, sia punito in modo proporzionato alla

gravità del reato.

Emendamento 63

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché sia punita la condotta intenzionale di colui che:

Emendamento

3. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per prevenire o proibire le condotte intenzionali di seguito precisate, per configurarle nella legislazione quali reati penali e, conformemente ai rispettivi sistemi penali, affinché siano punite in modo proporzionato alla gravità del reato:

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 8

Testo della Commissione

Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, limitatamente al fatto di assistere ad atti sessuali, e paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 5 non sono intese a disciplinare gli atti sessuali consensuali tra minori ovvero tra persone vicine per età e grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi.

Emendamento

Le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 2, limitatamente al fatto di assistere ad atti sessuali, e paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafi 2 e 4, e dell'articolo 5 non sono intese a disciplinare gli atti sessuali consensuali tra **persone delle quali almeno una sia di età inferiore agli anni 18**, ovvero tra persone **di simile** età e grado di sviluppo o maturità psicologica e fisica, purché tali atti non comportino abusi.

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Sono considerate circostanze aggravanti ai fini della presente direttiva, purché non siano elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, le seguenti circostanze:

Emendamento

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure legislative o altre misure necessarie per assicurare che le seguenti circostanze, purché non siano elementi costitutivi dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, possano essere considerate circostanze aggravanti:

Emendamento 66

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a**

Testo della Commissione

a) **il minore** non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale;

Emendamento

(a) **la vittima** non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale;

Emendamento 67

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b**

Testo della Commissione

b) il reato è stato commesso nei confronti di **un minore** in situazione di particolare vulnerabilità, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza;

Emendamento

(b) il reato è stato commesso nei confronti di **una vittima** in situazione di particolare vulnerabilità, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza;

Emendamento 68

**Proposta di direttiva
Articolo 9 – punto 1 – lettera c**

Testo della Commissione

c) il reato è stato commesso da un familiare, da una persona che con **il minore**

Emendamento

(c) il reato è stato commesso da un familiare, da una persona che con **la**

ha una relazione di convivenza o da altra persona mediante abuso di autorità;

vittima ha una relazione di convivenza o da altra persona mediante abuso di autorità;

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione

g) il reato ha messo in pericolo la vita **del minore**;

Emendamento

(g) il reato ha messo in pericolo la vita **della vittima**;

Emendamento 70

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione

h) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato **al minore** un pregiudizio grave.

Emendamento

(h) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato **alla vittima** un pregiudizio grave.

Emendamento 71

Proposta di direttiva

Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Ove ricorra almeno una delle circostanze aggravanti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano puniti con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive più severe di quelle previste nei medesimi articoli per il reato base.

Emendamento

2. Ove ricorra almeno una delle circostanze aggravanti di cui al paragrafo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui agli articoli da 3 a 6 siano puniti con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive più severe di quelle previste nei medesimi articoli per il reato base, **legalmente previste negli Stati membri in funzione dei rispettivi sistemi penali e proporzionate alla gravità del reato.**

Emendamento 72

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona fisica condannata per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia interdetta, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con *minori*.

Emendamento

1. Per scongiurare il rischio di reiterazione dei reati, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona fisica condannata per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sia interdetta, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con ***persone di età inferiore agli anni 18***.

Emendamento 73

Proposta di direttiva

Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché – ai fini dell'efficace attuazione della misura che dispone l'interdizione, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con *minori*, in particolare se lo Stato membro richiedente subordina l'accesso a determinate attività alla garanzia che i candidati non siano stati condannati per nessuno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della presente direttiva – le informazioni relative alla misura interdittiva derivante dalla condanna per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della presente direttiva siano trasmesse quando la richiesta è rivolta ai sensi dell'articolo 6 della richiamata decisione

Emendamento

3. In deroga all'articolo 7, paragrafo 2, e all'articolo 9, paragrafo 2, della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché – ai fini dell'efficace attuazione della misura che dispone l'interdizione, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con ***persone di età inferiore agli anni 18***, in particolare se lo Stato membro richiedente subordina l'accesso a determinate attività alla garanzia che i candidati non siano stati condannati per nessuno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della presente direttiva – le informazioni relative alla misura interdittiva derivante dalla condanna per uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 della presente direttiva siano trasmesse quando la richiesta è rivolta ai sensi

quadro all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza, e affinché i dati personali relativi a questa misura interdittiva forniti ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, della medesima decisione quadro possano essere in ogni caso usati a tale scopo.

dell'articolo 6 della richiamata decisione quadro all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza, e affinché i dati personali relativi a questa misura interdittiva forniti ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, della medesima decisione quadro possano essere in ogni caso usati a tale scopo.

Emendamento 74

Proposta di direttiva Articolo 11 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 commessi a loro vantaggio da qualsiasi ***persona fisica***, a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

Emendamento 75

Proposta di direttiva Articolo 12

Testo della Commissione

Articolo 12

Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, sia punita con sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:
a) esclusione dal godimento di un

Emendamento

soppresso

beneficio o aiuto pubblico;
b) interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

2. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari affinché la persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, sia punita con sanzioni o misure effettive, proporzionate e dissuasive.

Emendamento 76

Proposta di direttiva Articolo 13

Testo della Commissione

Gli Stati membri stabiliscono la possibilità di non perseguire né imporre sanzioni penali *ai minori* vittime dei reati di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafi da 4 a 6, che sono *stati coinvolti* in attività illecite come conseguenza diretta del reato subito.

Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono la possibilità di non perseguire né imporre sanzioni penali *alle* vittime dei reati di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafi da 4 a 6, che sono *state coinvolte* in attività illecite come conseguenza diretta del reato subito.

Emendamento 77

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci strumenti investigativi, autorizzando operazioni sotto copertura almeno nei casi in cui siano state utilizzate tecnologie

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci strumenti investigativi, autorizzando operazioni sotto copertura almeno nei casi in cui siano state utilizzate tecnologie

dell'informazione e della comunicazione.

dell'informazione e della comunicazione.
Tali indagini sono soggette alla previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente nello Stato membro interessato e sono attuate sotto il controllo di tale autorità.

Emendamento 78

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in particolare esaminando materiale pedopornografico come le foto e le registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in particolare esaminando materiale come le foto e le registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Emendamento 79

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori che lavorano a contatto con i minori segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che un minore sia vittima di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le regole di riservatezza imposte dal diritto nazionale non costituiscano un ostacolo a che determinati operatori ***il cui compito essenziale è lavorare a contatto con persone di età inferiore agli anni 18*** segnalino ai servizi incaricati della protezione dei minori i casi in cui hanno ragionevole motivo di ritenere che ***una persona di età inferiore agli anni 18*** sia vittima di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7.

Emendamento 80

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 7, o in buona fede sospetti tali fatti, a segnalarli ai servizi competenti.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 7 **nei confronti di una persona di età inferiore agli anni 18**, o in buona fede sospetti tali fatti, a segnalarli ai servizi competenti.

Emendamento 81

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per creare servizi d'informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti Internet, per fornire consigli e assistenza alle persone di età inferiore agli anni 18.

Emendamento 82

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano effettuate azioni di prevenzione nelle scuole onde permettere alle persone di età inferiore agli anni 18 di rafforzare le proprie nozioni relative ai diritti di ogni individuo,

al rispetto di sé e degli altri, e ad aiutarli a riconoscere situazioni imbarazzanti, intrusive o abusive.

Emendamento 83

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e protezione tenuto conto dell'interesse superiore *del minore*.

Emendamento

1. Le **persone di età inferiore agli anni 18** vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 ricevono assistenza, sostegno e protezione tenuto conto dell'interesse superiore **di dette persone**.

Emendamento 84

Proposta di direttiva Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia **un minore**, la persona in questione sia considerata **minore** e ottenga quindi accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 18 e 19, in attesa che ne sia accertata l'età.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia **di età inferiore agli anni 18**, la persona in questione sia considerata **di età inferiore agli anni 18** e ottenga quindi accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 18 e 19, in attesa che ne sia accertata l'età.

Emendamento 85

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano le misure

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure

necessarie affinché le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni *giovane* vittima, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori *del minore*.

Emendamento 86

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le vittime di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI.

Emendamento 87

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

necessarie affinché le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere le vittime, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni vittima, tenendo debito conto del *suo* parere, delle *sue* esigenze e dei *suoi* timori.

Emendamento

3. Le *persone di età inferiore agli anni 18* vittime di uno dei reati di cui agli articoli da 3 a 7 sono considerate vittime particolarmente vulnerabili ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 8, paragrafo 4, e dell'articolo 14, paragrafo 1, della decisione quadro 2001/220/GAI.

4 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mettere in atto campagne di comunicazione e altre campagne volte alla prevenzione dei rischi della rappresentazione di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18, concentrandosi sui modi di scoprire e di contrastare un reato.

Emendamento 88

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per facilitare e incoraggiare gli insegnanti, gli educatori, gli animatori e quanti lavorino in contatto con persone di età inferiore agli anni 18, nel quadro dei loro programmi o delle loro attività, a sviluppare l'apprendimento relativo ai media e a Internet, per insegnare alle persone di età inferiore agli anni 18 modi di reagire che possano salvarli. È essenziale insegnare alle persone di età inferiore agli anni 18 le regole di sicurezza nella navigazione su Internet.

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per integrare azioni educative negli obiettivi e nei valori fondamentali a tutti i livelli di insegnamento. È imprescindibile sviluppare atteggiamenti improntati al rispetto e alla giustizia, che permettano alle persone di età inferiore agli anni 18 di sviluppare il rispetto di sé e degli altri, delle istituzioni e del loro ambiente. In un clima d'ascolto la persona di età inferiore agli anni 18 potrà prendere coscienza degli abusi a cui può essere stata sottoposta e riconoscere una situazione imbarazzante o intrusiva di cui può essere stata oggetto.

Emendamento 90

Proposta di direttiva Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione

Tutela **del minore** vittima del reato nelle indagini e nei procedimenti penali

Emendamento

Tutela **della** vittima del reato nelle indagini e nei procedimenti penali

Emendamento 91

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, le autorità giudiziarie nominino uno speciale rappresentante per la vittima qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare **il** minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora **il minore** non sia **accompagnato** o sia **separato** dalla famiglia.

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, le autorità giudiziarie nominino uno speciale rappresentante per la vittima qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare **la persona di età inferiore agli anni 18** minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima, ovvero qualora **la persona di età inferiore agli anni 18** non sia **accompagnata** o sia **separata** dalla famiglia. **Prima della relativa decisione è ascoltata la vittima.**

Emendamento 92

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime abbiano accesso alla consulenza e all'assistenza legale gratuita, anche ai fini di una domanda di risarcimento.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime **di età inferiore agli anni 18** abbiano accesso alla consulenza e all'assistenza legale gratuita, anche ai fini di una domanda di risarcimento.

Emendamento 93

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione

a) l'audizione *del minore* abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;

Emendamento

a) l'audizione *della vittima di età inferiore agli anni 18* abbia luogo *di regola* senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;

Emendamento 94

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'audizione *del minore* si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo;

Emendamento

b) l'audizione *della vittima di età inferiore agli anni 18* si svolga *di regola*, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo;

Emendamento 95

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione

c) *il minore sia ascoltato* da o mediante operatori formati a tale scopo;

Emendamento

c) *la vittima di età inferiore agli anni 18 sia ascoltata di regola* da o mediante operatori formati a tale scopo;

Emendamento 96

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione

d) *ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato* sempre dalle stesse persone;

Emendamento

d) *di regola, la vittima di età inferiore agli anni 18 sia ascoltata* sempre dalle stesse persone;

Emendamento 97

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) *il minore sia accompagnato* dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.

Emendamento

(f) *la vittima di età inferiore agli anni 18 sia accompagnata* dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.

Emendamento 98

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, le audizioni *del minore* vittima del reato ovvero del *minore* testimone dei fatti possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, le audizioni *della* vittima *di età inferiore agli anni 18* del reato ovvero del testimone *di età inferiore agli anni 18* dei fatti possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.

Emendamento 99

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 5 – lettera b

Testo della Commissione

b) *il minore* possa essere *ascoltato* in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

Emendamento

b) *la vittima di età inferiore agli anni 18* possa essere *ascoltata* in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

Emendamento 100

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano predisposti programmi o misure d'intervento efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali in danno di **minori**. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, all'interno e all'esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste nel diritto interno.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano predisposti programmi o misure d'intervento efficaci per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali in danno di **persone di età inferiore agli anni 18**. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, all'interno e all'esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste nel diritto interno.

Emendamento 101

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tali programmi o misure d'intervento sono adattati alle specifiche esigenze di sviluppo dei **minori** autori di reato sessuale, compresi quelli che non hanno raggiunto l'età della responsabilità penale.

Emendamento

Tali programmi o misure d'intervento sono adattati alle specifiche esigenze di sviluppo dei **soggetti** autori di reato sessuale, compresi quelli che non hanno raggiunto l'età della responsabilità penale.

Emendamento 102

Proposta di direttiva

Articolo 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 20 bis

Misure preventive

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a promuovere la tutela dei diritti delle persone di età inferiore agli anni 18 tra quanti lavorano a contatto con persone di età inferiore agli anni 18 nei

settori dell'istruzione, della sanità, dell'assistenza sociale, giudiziaria e di polizia, nonché nelle aree relative allo sport, alla cultura e al tempo libero. Tali misure comprendono un'educazione ai media a partire dalla prima infanzia, per mettere le persone di età inferiore agli anni 18 in grado di utilizzare senza pericolo le tecnologie dell'informazione e della comunicazione e informarle in merito ai pericoli connessi alla loro utilizzazione. I genitori e i formatori, sia scolastici che extrascolastici, sono associati a questa opera educativa su piede di parità.

2. Gli Stati membri incoraggiano i media a partecipare all'educazione all'utilizzazione dei media nell'ambito della loro missione di educazione e informazione.

3. Gli Stati membri incoraggiano il settore privato, in particolare quello che opera nell'ambito delle tecnologie dell'informazione, della comunicazione, del turismo e il settore bancario e finanziario, nonché la società civile, a partecipare all'elaborazione e all'attuazione di politiche per prevenire e combattere lo sfruttamento e l'abuso sessuale sulle persone di età inferiore agli anni 18 mediante norme di autoregolamentazione e scambio di informazioni con le autorità competenti.

4. Gli Stati membri predispongono i finanziamenti necessari, attraverso la creazione di fondi ad hoc per la realizzazione di progetti e programmi di prevenzione e tutela delle persone di età inferiore agli anni 18 dallo sfruttamento e dagli abusi sessuali.

5. La Commissione sostiene gli sforzi degli Stati membri nel quadro di un dialogo strutturato e si assicura che gli Stati membri scambino regolarmente informazioni sulle misure prese; essa contribuisce in tal modo alla diffusione di

modelli delle migliori pratiche.

Emendamento 103

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per far sì che gli alunni e i loro insegnanti, nella fase dell'istruzione primaria e secondaria, ricevano informazioni sui rischi connessi allo sfruttamento e agli abusi sessuali sulle persone di età inferiore agli anni 18, così come sugli strumenti di tutela esistenti. Queste informazioni devono aver luogo in un contesto generale di informazione sulla sessualità, con particolare attenzione alle situazioni di rischio connesse all'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Emendamento 104

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21

Articolo 21

Blocco degli accessi ai siti web contenenti materiale pedopornografico

Misure connesse ai servizi di informazione e di comunicazione

1. reGli Stati membri adottano le misu necessarie *che dal loro territorio siano bloccati* ttenereper o *gli accessi degli utenti Internet alle pagine Internet che contengono o diffondono materiale .pedopornografico Il blocco è soggetto ad adeguate garanzie affinché sia limitato*

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottenere *l'immediata soppressione di materiale contenente rappresentazioni di atti sessuali con persone di età inferiore agli anni 18 in*

allo stretto necessario, gli utenti siano informati dei motivi di tale blocco e i fornitori di contenuto siano informati, nella misura del possibile, della possibilità di contestarlo.

servizi elettronici di informazione e comunicazione. La soppressione di detti contenuti avviene secondo le procedure nazionali e nel contesto di adeguate disposizioni di tutela atte a garantire che l'eliminazione si limiti a quanto strettamente necessario. Inoltre, l'Unione europea svolge negoziati con i paesi terzi al fine di ottenere la tempestiva soppressione di tali contenuti dai server insediati sul territorio di questi ultimi. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione ed Europol rafforzano altresì la cooperazione con associazioni internazionali quali INHOPE, con l'obiettivo di una rapida soppressione di tali contenuti.

Emendamento 105

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Fatto salvo quanto precede, gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottenere l'eliminazione delle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'accessibilità di tali contenuti, ad esempio blocchi della rete. A tal fine sono previamente impiegate tutte le misure disponibili per la cancellazione, dimostrando sufficientemente su questa base che una soppressione non è possibile; ulteriori interventi devono essere limitati al minimo necessario e soggetti all'autorità di un giudice; gli interessati dalla misura devono essere informati delle motivazioni. Gli interessati hanno diritto di adire le vie legali.

Emendamento 106

Proposta di direttiva Articolo 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 21 bis

Relazioni

La Commissione presenta al Parlamento europeo una relazione annuale sulle attività svolte dagli Stati membri, nonché a livello europeo e internazionale, per mitigare gli abusi sessuali e lo sfruttamento sessuale nei confronti di persone di età inferiore agli anni 18, sopprimere il materiale connesso alle rappresentazioni di tali atti, identificare i responsabili dei reati e perseguire a termini di legge tanto i produttori quanto i consumatori di tale materiale. La relazione include anche una presentazione delle misure adottate ai diversi livelli politici nel campo della prevenzione, della protezione delle vittime, del sostegno e dell'assistenza alle vittime.

Motivazione

È fondamentale migliorare le azioni degli Stati membri a livello individuale e collettivo in tale ambito. L'obbligo di presentare relazioni aiuterebbe gli Stati membri a elaborare le loro relazioni quinquennali alle Nazioni Unite e garantirebbe una maggiore trasparenza e coordinamento degli sforzi profusi.

PROCEDURA

Titolo	Abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia (abrogazione della decisione quadro 2004/68/GAI)
Riferimenti	COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 21.4.2010
Relatore per parere Nomina	Petra Kammerevert 3.5.2010
Esame in commissione	14.7.2010
Approvazione	27.10.2010
Esito della votazione finale	+: 25 -: 0 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Magdi Cristiano Allam, Maria Badia i Cutchet, Zoltán Bagó, Malika Benarab-Attou, Lothar Bisky, Piotr Borys, Jean-Marie Cavada, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Chrysoula Paliadeli, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Marietje Schaake, Marco Scurria, Joanna Senyszyn, Emil Stoyanov, Hannu Takkula, Sabine Verheyen, Milan Zver
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ivo Belet, Luigi Berlinguer, Knut Fleckenstein, Nadja Hirsch, Oriol Junqueras Vies, Seán Kelly, Timothy Kirkhope, Iosif Matula, Mitro Repo, Monika Smolková, Rui Tavares, Róza Gräfin von Thun und Hohenstein

25.1.2011

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELLA DONNA E L'UGUAGLIANZA DI GENERE

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia, che abroga la decisione quadro 2004/68/GAI
(COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD))

Relatore per parere: Marina Yannakoudakis

BREVE MOTIVAZIONE

Informazioni generali

Per la loro vulnerabilità, i minori corrono un maggior rischio di subire maltrattamenti o abusi sessuali. Secondo l'UNICEF, l'industria della pedopornografia genera un giro d'affari di 20 miliardi di euro e coinvolge, per i suoi orrendi fini¹, 1 milione di bambini. L'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori sono reati particolarmente gravi, che possono comportare danni duraturi a livello fisico, psicologico e sociale non solo alle vittime, ma anche alle loro famiglie e alle famiglie dei colpevoli.

Definizioni

Rientrando la presente relazione nella procedura legislativa ordinaria, è importante integrarvi la definizione di "bambino". Secondo quanto raccomandano gli enti di assistenza ai minori, "bambino" è ogni individuo che non abbia raggiunto l'età del consenso sessuale stabilita nello Stato membro, mentre per "adolescente" si intende ogni individuo che abbia raggiunto tale età, ma non abbia compiuto i 18 anni. Da un punto di vista giuridico, tale distinzione è importante, dal momento che un "bambino" che non ha raggiunto l'età del consenso, come pure un "adolescente" che abbia superato tale età ma non abbia ancora compiuto 18 anni, ha comunque il diritto di essere protetto dallo sfruttamento sessuale.

¹ http://www.europarl.europa.eu/comparl/libe/elsj/zoom_in/36_en.htm

Il relatore per parere ritiene che il termine "pedopornografia" debba essere utilizzato in opposizione all'espressione "immagine di abuso su minore", giacché quest'ultima è utilizzata per descrivere le immagini di un'ampia gamma di atti criminali, non necessariamente di natura sessuale. Il termine "pedopornografia" ha una portata giuridica più ampia nell'ambito dei protocolli e delle convenzioni vigenti, e la sua validità è nota per restare immutata in tutte le interpretazioni.

La prospettiva di genere

Data la natura particolarmente delicata della questione, risulta problematico acquisire dati precisi sul numero di minori vittime di abusi in termini di maschi e femmine. È noto tuttavia che sono più numerose le denunce di abusi sessuali da parte di bambine. Nel presente parere si sostiene che l'abuso e lo sfruttamento sessuale possono colpire i minori di entrambi i sessi e non riguardano esclusivamente il genere femminile. Il parere riconosce inoltre che le donne, in quanto principali prestatori di assistenza in seno alla famiglia, svolgono un ruolo insostituibile nel prendersi cura al meglio di una vittima o di un colpevole.

Le vittime

I minori vittime di abusi sessuali possono portare le cicatrici di questa esperienza per tutta la vita, anche in età pienamente adulta. Spesso i minori sottoposti ad abusi possono diventare vittime in modo ripetuto, dal momento che le immagini restano visibili su Internet anche per molto tempo dopo il reato.

I colpevoli

È importante impedire ai colpevoli di ripetere il reato. A tal fine, i dati indicano che è necessario agire a livello nazionale mediante una serie di misure globali. Si raccomanda, per esempio, l'introduzione di una linea di assistenza telefonica dedicata a coloro che stanno meditando di commettere un abuso sessuale su un minore. La ricerca ha ripetutamente dimostrato che un individuo cui è data la possibilità di discutere delle proprie intenzioni con un consulente esperto, può essere dissuaso dal recidivare. Il presente parere raccomanda inoltre agli Stati membri di offrire ai delinquenti sessuali accertati programmi di trattamento che possano contribuire alla loro riabilitazione.

Spesso si dimentica la necessità di fornire sostegno e consiglio alla famiglia del colpevole¹. I familiari più stretti dell'autore del reato sono sovente vittime silenziose, che devono affrontare quotidianamente scontri interni, in seno alla famiglia, ed esterni, nella comunità.

Cancellazione e blocco dei contenuti

Le parti interessate stanno discutendo animatamente della questione del blocco e della cancellazione dei contenuti. Nel valutare tale approccio, è necessario trovare un attento equilibrio tra la regolamentazione democratica di Internet, imperniata sulla libertà di espressione, e la protezione e il benessere dei minori. Gli Stati membri hanno il dovere di

¹ Audizione del gruppo del PPE sulla protezione dei minori dagli abusi sessuali via internet, 2010.

lavorare con i fornitori di servizi Internet onde garantire che i minori siano protetti dall'attività illecita dell'abuso sessuale su minori. L'obbligo di istituire un sistema di vigilanza e controlli di sicurezza per tutelare i minori è un altro importante aspetto da considerare.

In numerosi Stati membri, il blocco dei siti a livello locale si è dimostrato efficace¹. Per questo motivo è vitale che gli Stati membri ottengano, in primo luogo, la soppressione delle pagine Internet che contengono o diffondono contenuto pedopornografico oppure, qualora la soppressione non fosse possibile, che dal loro territorio siano bloccati gli accessi degli utenti Internet alle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico. Al di fuori della giurisdizione dell'UE e ove tali controlli falliscano, il blocco potrebbe essere l'unica opzione praticabile.

Il parere esorta gli Stati membri a lavorare con il settore delle tecnologie dell'informazione e con i fornitori di servizi Internet, al fine di condividere le migliori pratiche e scambiare informazioni in uno spirito di collaborazione.

Sintesi

Nell'affrontare la questione, il relatore per parere ha adottato un approccio equilibrato e ragionato, cercando di restare entro le competenze della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e dell'Unione europea nell'ambito del trattato di Lisbona.

Appare chiaro che è giusto adottare un approccio volto ad affrontare le cause all'origine del problema, con l'obiettivo di eliminare il reato. Una società che valorizzi i più deboli, quali i minori, sarà in grado di fare un grande passo in avanti verso la formazione di una cultura in cui lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori diventino atti inaccettabili.

La natura di questo reato sta cambiando velocemente, soprattutto a causa del progresso della tecnologia e delle sue applicazioni. In passato le manifestazioni di pedopornografia, quando esistevano, erano limitate a supporti fisici, quali la corrispondenza o le fotografie. Ora invece le immagini possono essere inviate in tutto il mondo rapidamente e senza costi. La natura criminale di questi atti, l'abuso dei più vulnerabili e il nostro dovere di proteggere i minori implicano che non dobbiamo esitare a intraprendere un'azione forte e risoluta.

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

¹ The Internet Watch Foundation Company (fondazione inglese per la sorveglianza di Internet).

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(1 bis) Tutte le parti interessate dovrebbero applicare una politica di tolleranza zero nella lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) Possono essere vittime di abusi sessuali bambini e adolescenti sia femmine che maschi.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) Occorre indagare sul pericolo rappresentato dalle donne che commettono abusi sessuali sui minori, così come su quello rappresentato dagli uomini che fanno altrettanto.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Spesso le vittime della tratta di esseri umani sono state in precedenza vittime di abuso e sfruttamento sessuale dei minori.

Motivazione

I bambini hanno maggiori probabilità di soffrire, sia fisicamente che psicologicamente, delle conseguenze a lungo termine degli abusi sessuali. Tale sofferenza può causare alienazione nella famiglia o nella comunità cui appartengono, il che può renderli vulnerabili ad altre forme di sfruttamento come la tratta di esseri umani.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Occorre predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Occorre inoltre chiarire la definizione di pedopornografia e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali.

(6) Occorre predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive contro le forme gravi di abuso e sfruttamento sessuale dei minori, in particolare contro varie forme di abuso e sfruttamento favorite dall'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ***quali il "grooming" (adescamento on line di minori a fini sessuali) attraverso siti web sociali e chat room.*** Occorre inoltre chiarire la definizione di pedopornografia e ravvicinarla a quella prevista negli strumenti internazionali.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) Occorre al contempo garantire che le differenze a livello di tradizioni culturali e giuridiche non siano utilizzate per occultare l'abuso sessuale di minori e la pedopornografia.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) È opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale per tenere conto delle difficoltà che incontrano le giovani vittime denunciando gli abusi *e dell'*anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio. Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva, dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili dell'indagine e dell'azione penale relative a tali reati strumenti investigativi efficaci. Questi potrebbero includere le operazioni sotto copertura, l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie.

Emendamento

(8) È opportuno agevolare lo svolgimento delle indagini e dell'azione penale ***nonché l'identificazione dell'autore del reato*** per tenere conto delle difficoltà che incontrano le giovani vittime denunciando gli abusi. ***L'***anonimato di cui godono gli autori del reato nel cyberspazio ***non dovrebbe costituire un ostacolo alle indagini e alla rintracciabilità immediata dell'autore del reato. Gli Stati membri dovrebbero quindi prendere misure che garantiscano l'anonimato in pubblico e allo stesso tempo l'identificazione immediata, in caso di reato, degli utilizzatori del cyberspazio, in particolare nei luoghi virtuali più esposti al rischio di adescamento quali siti web sociali, forum, piattaforme sociali e blog.*** Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di cui alla presente direttiva, dovrebbero essere messi a disposizione dei responsabili dell'indagine e dell'azione penale relative a tali reati strumenti investigativi efficaci. Questi potrebbero includere le operazioni sotto copertura, l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie. ***Tali indagini dovrebbero essere***

autorizzate dall'autorità giudiziaria competente nello Stato membro interessato e svolgersi sotto il controllo di tale autorità.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Un sistema di allerta rapida che preveda la comunicazione periodica alla polizia o alle hot line locali della presunta presenza su Internet di materiale pedopornografico contribuirebbe probabilmente in misura notevole e in tempi brevi a perturbare le attività degli autori di reati sessuali, comunicando immediatamente alle autorità e ai fornitori di servizi Internet l'esistenza di tale materiale illegale sulla rete, di modo che possano prendere tempestivamente i provvedimenti del caso per rimuovere il materiale illegale dall'accesso pubblico e conservare le prove per le indagini di polizia.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È necessario modificare le norme di giurisdizione affinché siano puniti per abuso e sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione europea anche quando il fatto è commesso al di fuori dell'UE, in particolare nell'ambito del cosiddetto "turismo

(9) È fondamentale rafforzare l'efficacia della normativa, compreso il diritto penale extraterritoriale, al fine di assicurare alla giustizia per abuso e sfruttamento sessuale di minori gli autori del reato originari dell'Unione europea anche quando il fatto è commesso al di fuori dell'UE, in particolare nell'ambito del cosiddetto "turismo

sessuale".

sessuale", *un fenomeno che si sta diffondendo geograficamente con gravi ripercussioni.*

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Gli Stati membri dovrebbero promuovere un dialogo e una comunicazione aperti con i paesi terzi onde poter perseguire, nel quadro della legislazione nazionale in vigore, gli autori di reati che si recano in detti paesi a scopo di turismo sessuale.

Motivazione

Il turismo sessuale può essere contrastato efficacemente solo mediante la cooperazione transfrontaliera fra tutti i paesi.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Occorre prendere misure dirette a proteggere le giovani vittime nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Le giovani vittime devono potere accedere agevolmente ai mezzi di impugnazione, alla consulenza e all'assistenza legale gratuita nonché alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi di abuso in ambito familiare. Occorre inoltre proteggere dall'applicazione di sanzioni ai sensi, ad esempio, della legge nazionale sull'immigrazione o sulla prostituzione le giovani vittime che si

(10) Occorre prendere misure dirette a proteggere le giovani vittime nel loro interesse superiore e sulla base di una valutazione delle loro esigenze. Le giovani vittime devono potere accedere agevolmente ai mezzi di impugnazione, alla consulenza e all'assistenza legale gratuita nonché alle misure per la risoluzione dei conflitti di interesse nei casi di abuso in ambito familiare. Occorre inoltre proteggere dall'applicazione di sanzioni ai sensi, ad esempio, della legge nazionale sull'immigrazione o sulla prostituzione le giovani vittime che si

denunciano alle autorità competenti. La loro partecipazione al procedimento penale non deve essere cagione di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato.

denunciano alle autorità competenti. La loro partecipazione al procedimento penale non deve essere cagione di ulteriori traumi dovuti ad audizioni o contatti visivi con l'autore del reato. ***La riservatezza delle informazioni connesse all'identificazione delle giovani vittime è fondamentale per la tutela di queste ultime.***

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Per essere pienamente tutelate, le giovani vittime dovrebbero essere informate dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione, dell'andamento generale delle indagini o dei procedimenti, del loro ruolo al riguardo e dell'esito del loro dossier.

Inoltre, è opportuno adottare misure che garantiscano che i minori siano informati dei loro diritti in fatto di protezione dagli abusi, del modo in cui proteggersi e del comportamento da adottare qualora siano o siano stati oggetto di abusi.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) Ove sia giustificato dal pericolo che rappresenta e dai possibili rischi di reiterazione del reato, il condannato deve essere interdetto, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori, se

(12) Ove sia giustificato dal pericolo che rappresenta e dai possibili rischi di reiterazione del reato, il condannato deve essere interdetto, in via temporanea o permanente, dall'esercizio di attività che comportano contatti regolari con minori, se

del caso. Sarebbe opportuno agevolare l'attuazione di tali divieti in tutta l'UE.

del caso. Sarebbe opportuno agevolare l'attuazione di tali divieti in tutta l'UE. ***Gli Stati membri dovrebbero procedere a controlli di pre-assunzione, quando l'occupazione comporta attività regolari con minori. Le procedure dovrebbero essere attuate conformemente alla legislazione in vigore negli Stati membri.***

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Internet è un elemento della società come tutti gli altri e non dovrebbe essere considerato come uno spazio "neutro". Come avviene nella società normale, si dovranno applicare norme e regole che ne disciplinino l'utilizzo.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) La pedopornografia, ***che*** raffigura abusi sessuali, ***è un tipo specifico di contenuto che non può essere interpretato come l'espressione di un'opinione.*** Per contrastare la pedopornografia è necessario ridurre la circolazione di materiale pedopornografico rendendo più complesso per gli autori del reato caricare questi contenuti sul web pubblicamente accessibile. Occorre pertanto intervenire per eliminare il contenuto alla fonte e arrestare coloro che producono, distribuiscono o scaricano materiale pedopornografico. L'Unione dovrebbe

(13) La pedopornografia raffigura abusi sessuali. Per contrastare la pedopornografia è necessario ridurre la circolazione di materiale pedopornografico rendendo più complesso per gli autori del reato caricare questi contenuti sul web pubblicamente accessibile. Occorre pertanto intervenire per eliminare il contenuto alla fonte e arrestare coloro che producono, distribuiscono o scaricano materiale pedopornografico. L'Unione dovrebbe cercare di promuovere, specie nell'ambito di una maggiore cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali,

cercare di promuovere, specie nell'ambito di una maggiore cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, l'effettiva eliminazione, a cura delle autorità dei paesi terzi, dei siti web a contenuto pedopornografico ospitati sui loro territori. ***Tuttavia, poiché*** malgrado questi sforzi si rivela difficile eliminare alla fonte il contenuto pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell'UE, ***è necessario istituire meccanismi che impediscano l'accesso, dal territorio dell'Unione, alle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico. A tal fine, possono risultare opportuni diversi meccanismi, come agevolare le competenti autorità giudiziarie o di polizia nel disporre il blocco degli accessi oppure sostenere e sollecitare i fornitori di servizi Internet a sviluppare, su base volontaria, codici di condotta e orientamenti per bloccare l'accesso a tali pagine. Sia per eliminare che per bloccare i contenuti pedopornografici, occorre stabilire e rafforzare la cooperazione tra autorità pubbliche, soprattutto affinché sia assicurata l'esaustività degli elenchi nazionali dei siti web a contenuto pedopornografico e siano evitati doppioni.*** Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale, conformarsi alle procedure giuridiche e giudiziarie vigenti e rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il programma "Internet più sicuro" ha istituito una rete di linee di assistenza telefonica diretta, allo scopo di raccogliere informazioni e garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni dei contenuti illeciti on line.

l'effettiva eliminazione, a cura delle autorità dei paesi terzi, dei siti web a contenuto pedopornografico ospitati sui loro territori. Malgrado questi sforzi si rivela difficile eliminare alla fonte il contenuto pedopornografico quando il materiale originale non è situato nell'UE, ***mentre la stragrande maggioranza dei siti web che sono stati bloccati è basata su server situati in paesi (soprattutto USA e UE) che hanno firmato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla vendita dei bambini, alla prostituzione e alla pornografia infantile.*** Occorre ***porre in atto meccanismi volti a rafforzare la cooperazione internazionale tra gli Stati, le autorità giudiziarie e di polizia, e a segnalare i punti di pornografia infantile, al fine di garantire la rimozione sicura e rapida di siti web contenenti materiale pedopornografico.*** Tutti questi sviluppi devono tenere conto dei diritti dell'utente finale, conformarsi alle procedure giuridiche e giudiziarie vigenti e rispettare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Il programma "Internet più sicuro" ha istituito una rete di linee di assistenza telefonica diretta, allo scopo di raccogliere informazioni e garantire la copertura e lo scambio di segnalazioni dei contenuti illeciti on line.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 bis) Esistono numerosi punti di accesso per visionare immagini pedopornografiche on line e gli autori di reati si adattano ai continui progressi della tecnologia e delle sue applicazioni.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13 ter) La coalizione finanziaria europea dovrebbe ampliare le proprie competenze per coprire tutte le immagini pedopornografiche on line, e non soltanto i siti pedopornografici commerciali.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 2 – lettera b – alinea

Testo della Commissione

Emendamento

b) "pedopornografia" o "materiale pedopornografico":

b) "pedopornografia", **che è una forma di abuso su minori**, o "materiale pedopornografico":

Motivazione

Impiegando il termine "pedopornografia" o "materiale pedopornografico" si pone l'accento sulla finalità sessuale dell'atto, mentre "immagine di abuso su minore" è un'espressione generica utilizzata per descrivere le immagini di una gamma diversificata di atti criminali, non necessariamente di natura sessuale: il campo di applicazione dell'atto in esame riguarda l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia. Dato il campo di applicazione dell'atto e tenendo conto della legislazione attuale e della terminologia giuridica impiegata nel "Protocollo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla vendita dei

bambini, alla prostituzione e alla pornografia infantile" e nella "Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali", il relatore per parere consiglia di utilizzare il termine "pedopornografia" o "materiale pedopornografico".

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali o ad atti sessuali è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.

Emendamento

2. Chiunque, per scopi sessuali, induce un minore, che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale, ad assistere anche senza partecipare ad abusi sessuali o ad atti sessuali è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due **e l'interdizione dalle professioni che prevedono in qualche forma il contatto con i minori.**

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni **cinque**.

Emendamento

3. Chiunque compie atti sessuali con un minore che non ha raggiunto l'età del consenso sessuale prevista dalla normativa nazionale è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni **otto e l'interdizione dalle professioni che prevedono in qualche forma il contatto con i minori.**

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 4 – punto i

Testo della Commissione

i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto, ***oppure***

Emendamento

i) abusa di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sul minore, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto ***e l'interdizione dalle professioni che prevedono in qualche forma il contatto con i minori. Nel caso di genitori rei di abusi sui loro figli, la pena deve essere tale da salvaguardare i figli dalla reiterazione del reato;***

Emendamento 22

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – punto ii

Testo della Commissione

ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica ***o*** a uno stato di dipendenza, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto, ***oppure***

Emendamento

ii) abusa della situazione di particolare vulnerabilità del minore, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica, ***alla povertà e all'esclusione sociale oppure*** a uno stato di dipendenza, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto ***e l'interdizione dalle professioni che prevedono in qualche forma il contatto con i minori;***

Emendamento 23

Proposta di direttiva

Articolo 3 – paragrafo 4 – punto iii

Testo della Commissione

iii) fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni 10.

Emendamento

iii) fa uso di coercizione, forza o minaccia, è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni 10 ***e l'interdizione dalle professioni che prevedono in qualche forma il contatto con i minori.***

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Chiunque costringe un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni 10.

Emendamento

5. Chiunque costringe un minore a compiere atti sessuali con un terzo è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni 10 **e l'interdizione dalle professioni che prevedono in qualche forma il contatto con i minori.**

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.

Emendamento

2. Chiunque induce un minore a partecipare a spettacoli pornografici è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due **e l'interdizione dalle professioni che prevedono in qualche forma il contatto con i minori.**

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Chiunque trae profitto da un minore o altrimenti lo sfrutta ai fini della partecipazione a spettacoli pornografici è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.

Emendamento

3. Chiunque trae profitto da un minore o altrimenti lo sfrutta ai fini della partecipazione a spettacoli pornografici è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due **e l'interdizione dalle professioni che prevedono in qualche forma il contatto con i minori.**

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due.

Emendamento

4. Chiunque consapevolmente assiste a spettacoli pornografici ai quali partecipano minori è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni due **e l'interdizione dalle professioni che prevedono in qualche forma il contatto con i minori.**

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Chiunque recluta un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.

Emendamento

5. Chiunque recluta un minore affinché partecipi a spettacoli pornografici è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque **e l'interdizione dalle professioni che prevedono in qualche forma il contatto con i minori.**

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. Chiunque induce un minore a partecipare alla prostituzione minorile è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.

Emendamento

6. Chiunque induce un minore a partecipare alla prostituzione minorile è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque **e l'interdizione dalle professioni che prevedono in**

qualche forma il contatto con i minori.

Emendamento 30

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 6 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

In circostanze particolari una pena massima di almeno otto anni, soprattutto se il minore è esposto a pericolo, se viene utilizzata violenza estrema che gli provochi un grave danno o in presenza di spettacoli di natura più sistematica o organizzata.

Emendamento 31

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione

Emendamento

7. Chiunque trae profitto da un minore o altrimenti lo sfrutta ai fini della prostituzione minorile è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque.

7. Chiunque trae profitto da un minore o altrimenti lo sfrutta ai fini della prostituzione minorile è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni cinque *e l'interdizione dalle professioni che prevedono in qualche forma il contatto con i minori.*

Emendamento 32

Proposta di direttiva

Articolo 4 – paragrafo 8

Testo della Commissione

Emendamento

8. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile, è punito con una reclusione non

8. Chiunque compie atti sessuali con un minore, ricorrendo alla prostituzione minorile, è punito con una reclusione non

inferiore nel massimo ad anni *cinque*.

inferiore nel massimo ad anni *otto e l'interdizione dalle professioni che prevedono in qualche forma il contatto con i minori*.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Chiunque costringe un minore a partecipare a spettacoli pornografici è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto.

Emendamento

9. Chiunque costringe un minore a partecipare a spettacoli pornografici è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto *e l'interdizione dalle professioni che prevedono in qualche forma il contatto con i minori*.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Chiunque recluta un minore affinché partecipi alla prostituzione minorile è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto.

Emendamento

10. Chiunque recluta un minore affinché partecipi alla prostituzione minorile è punito con una reclusione non inferiore nel massimo ad anni otto *e l'interdizione dalle professioni che prevedono in qualche forma il contatto con i minori*.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 11

Testo della Commissione

11. Chiunque costringe un minore alla prostituzione minorile è punito con una

Emendamento

11. Chiunque costringe un minore alla prostituzione minorile è punito con una

reclusione non inferiore nel massimo ad anni 10.

reclusione non inferiore nel massimo ad anni 10 *e l'interdizione dalle professioni che prevedono in qualche forma il contatto con i minori.*

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Reati *di pedopornografia*

Reati *concernenti materiale che ritrae abusi sessuali su minori*

Motivazione

Il termine "pedopornografia" è molto problematico. La definizione abituale di "pornografia" si riferisce ad atti consensuali tra adulti. L'espressione "materiale che ritrae abusi sessuali su minori" comporta un messaggio chiaro: guardarlo è reato.

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) organizza viaggi finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6.

b) organizza viaggi *e/o altre iniziative* finalizzati a commettere i reati di cui agli articoli da 3 a 6.

Motivazione

In relazione all'organizzazione del turismo sessuale a danno di minori, occorre ricordare che tra coloro che facilitano l'abuso sessuale e lo sfruttamento di un minore non vi sono solo gli organizzatori di viaggi (come gli operatori turistici e le agenzie di viaggio), ma anche una serie di intermediari che forniscono altri servizi (quali alberghi, ostelli, guide turistiche, servizi di traduzione ecc).

Emendamento 38

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica o a uno stato di dipendenza;

Emendamento

b) il reato è stato commesso nei confronti di un minore in situazione di particolare vulnerabilità, dovuta soprattutto a disabilità fisica o psichica, ***alla povertà e all'esclusione sociale oppure*** a uno stato di dipendenza;

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la misura di cui al paragrafo 1 sia iscritta nel casellario giudiziario dello Stato membro di condanna.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché la misura di cui al paragrafo 1 sia iscritta nel casellario giudiziario dello Stato membro di condanna. ***Gli Stati membri adottano le necessarie misure legislative o di altro tipo per garantire il controllo dei casellari giudiziari ogniqualvolta una persona presenti una domanda per un nuovo lavoro il cui esercizio implica un contatto regolare con minori.***

Emendamento 40

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le organizzazioni pubbliche e private che esercitano attività che comportano un contatto regolare con minori controllino sistematicamente il casellario giudiziario dei nuovi

dipendenti, e che le organizzazioni, comprese le scuole, che forniscono servizi per i minori, attuino politiche decise e attive di tutela dell'infanzia.

Motivazione

La registrazione e la condivisione delle informazioni devono essere completate da iniziative, da parte delle organizzazioni che hanno un contatto regolare con i minori, volte a garantire la verifica dei precedenti penali di coloro che si candidano per un posto di lavoro o un'attività che coinvolge minori, prima dell'offerta di lavoro, mediante controlli di pre-assunzione.

Emendamento 41

**Proposta di direttiva
Articolo 13**

Testo della Commissione

Gli Stati membri **stabiliscono la possibilità di non perseguire né imporre** sanzioni penali ai minori vittime dei reati di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafi da 4 a 6, che sono stati coinvolti in attività illecite come conseguenza diretta del reato subito.

Emendamento

Gli Stati membri **non perseguono né impongono** sanzioni penali ai minori vittime dei reati di cui all'articolo 4 e all'articolo 5, paragrafi da 4 a 6, che sono stati coinvolti in attività illecite come conseguenza diretta del reato subito.

Motivazione

Una vittima minore non dovrebbe essere considerata capace di acconsentire alla prostituzione o alla partecipazione a immagini pedopornografiche. La responsabilità penale è unicamente dell'autore del reato, indipendentemente da qualsiasi presunto "consenso" della vittima.

Emendamento 42

**Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione

Emendamento

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione

penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 non siano subordinate alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni.

penale relative ai reati di cui agli articoli da 3 a 7 non siano subordinate alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni. ***Le procedure sono attuate conformemente alla legislazione in vigore negli Stati membri.***

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci strumenti investigativi, autorizzando operazioni sotto copertura almeno nei casi in cui siano state utilizzate tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Emendamento

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli da 3 a 7 dispongano di efficaci strumenti investigativi, autorizzando operazioni sotto copertura almeno nei casi in cui siano state utilizzate tecnologie dell'informazione e della comunicazione. ***Tali misure sono soggette alla previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente nello Stato membro interessato e sono attuate sotto il controllo di tale autorità.***

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 14 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le unità o i servizi investigativi possano identificare le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in particolare esaminando materiale pedopornografico come le foto e le

Emendamento

4. Gli Stati membri adottano le misure ***di supporto*** necessarie affinché le unità o i servizi investigativi possano identificare ***tempestivamente*** le vittime dei reati di cui agli articoli da 3 a 7, in particolare esaminando materiale pedopornografico

registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

come le foto e le registrazioni audiovisive diffuse o rese accessibili a mezzo di tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Motivazione

Gli Stati membri devono fornire le risorse finanziarie e umane necessarie per garantire che le unità investigative siano pienamente operative ed efficienti.

Emendamento 45

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 4 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Come nel campo della lotta contro il terrorismo, sono auspicabili misure di monitoraggio e prevenzione nei confronti dei responsabili di reati ai sensi degli articoli da 3 a 7 della presente direttiva. A tal fine la Commissione esplora la possibilità di creare un sistema di allerta rapida europeo (SARE) che coordini le autorità pubbliche degli Stati membri nella lotta alla cybercriminalità, prevenendo potenziali azioni delittuose da parte di pedofili e molestatore sessuali, come richiesto dalla maggioranza assoluta del Parlamento europeo nella raccomandazione del 23 giugno 2010 sulla creazione di un sistema di allerta rapida europeo (SARE) contro pedofili e molestatore sessuali.

Emendamento 46

Proposta di direttiva

Articolo 14 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri operano in

partenariato con i servizi di polizia, le autorità giudiziarie, il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i fornitori di servizi Internet, il settore bancario e le organizzazioni non governative.

Gli Stati membri operano con spirito di collaborazione e mettono in comune gli esempi di migliori pratiche nella lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori attuate negli Stati membri in cui unità specializzate svolgono un lavoro efficace.

Motivazione

Un approccio olistico, che preveda di mettere in comune le migliori pratiche fra Stati membri e soggetti interessanti, è essenziale per combattere la natura transfrontaliera di questo tipo di reati.

Emendamento 47

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri incoraggiano le organizzazioni statali e private che esercitano attività che comportano contatti regolari con minori a offrire al personale una formazione standard, volta a far sì che ciascun membro del personale migliori la propria capacità di capire quando un minore è oggetto di abusi e sappia a chi trasmettere tali informazioni.

Motivazione

Se i membri del personale sono formati a individuare i casi di abuso, è probabile che siffatti episodi siano segnalati più rapidamente.

Emendamento 48

**Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Gli Stati membri adottano misure volte a garantire che le vittime abbiano accesso a meccanismi di segnalazione e rinvio confidenziali e adatti ai minori, come linee di assistenza telefonica o via Internet, e che tali linee siano gestite da operatori professionali formati a trattare i casi di abuso.

Motivazione

L'istituzione di meccanismi di segnalazione e servizi di informazione adatti ai minori offre alle giovani vittime un maggior grado di autonomia e le incoraggerà a farsi avanti e a segnalare gli abusi.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 7, o in buona fede sospetti tali fatti, a segnalarli ai servizi competenti.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a incoraggiare chiunque sia a conoscenza di fatti costituenti reato ai sensi degli articoli da 3 a 7, o in buona fede sospetti che tali fatti possano essere stati commessi, a segnalarli ai servizi competenti. ***Chiunque segnali fatti che rientrano nella definizione che precede è tutelato dalla normativa sulla protezione dei dati e dall'anonimato.***

Motivazione

Per incoraggiare le persone a segnalare ai servizi competenti i casi di abusi sessuali su minori, è indispensabile infondere fiducia nei cittadini riguardo al fatto che sarà sempre garantito loro l'anonimato.

Emendamento 50

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire un servizio di segnalazione anonima per gli utenti di Internet che casualmente scoprono materiale pedopornografico su Internet.

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti Internet, per fornire consigli e assistenza ai minori.

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Uno Stato membro può decidere di non applicare o di applicare solo in situazioni o circostanze specifiche le regole di giurisdizione di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), purché il reato sia commesso al di fuori del suo territorio.

soppresso

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per tutelare la vita privata delle giovani vittime, la loro identità e la loro immagine impedendo la divulgazione di informazioni.

Emendamento 54

**Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

2 bis. Gli Stati membri pongono in essere misure di protezione preventiva per i minori. Esse comprendono:

a) informazioni e supporto forniti al pubblico per aiutare le persone a proteggere i minori, comprese campagne di sensibilizzazione e di educazione, onde migliorare la capacità di comprendere quando un minore potrebbe essere oggetto di abusi sessuali e di sapere a chi trasmettere tali informazioni, sia in contesti on line che in altri contesti;

b) programmi educativi di sensibilizzazione nelle scuole e nei contesti in cui i minori svolgono attività in gruppo, per insegnare ai minori a riconoscere e ad evitare situazioni ad alto rischio;

c) misure volte ad assicurare che nei social network di Internet sia presente un'applicazione "panic button", in modo che i minori possano lanciare l'allarme alle autorità competenti in caso di comportamenti sessuali impropri, poiché è in aumento la pratica di adescare i minori su Internet a fini sessuali, attraverso chat room e siti di social network. È necessario porre in essere procedure di monitoraggio chiare e coerenti che specifichino a chi

andrà la segnalazione, in che modo sarà trattata e che tipo di sostegno e assistenza sarà fornito al minore;

d) seri controlli penali per tutti i tipi di attività lavorativa – retribuita o volontaria – che comportino contatti con bambini e giovani di età inferiore ai diciotto anni;

e) misure per studiare la possibilità di attuare un sistema di "allarme rosso" grazie al quale gli Stati membri si scambino informazioni/dati sui più pericolosi autori di reati sessuali in danno di minori quando costoro viaggiano attraverso l'UE; tali informazioni/dati sono soggetti a tutte le vigenti disposizioni legislative dell'Unione europea e nazionali in materia di protezione dei dati.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri sono incoraggiati a utilizzare il patrimonio confiscato agli autori di reati per finanziare servizi terapeutici e d'inserimento supplementari destinati alle vittime della pedopornografia.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri utilizzano le strutture esistenti per prevenire e contrastare le attività delle reti criminali coinvolte nella produzione, vendita o distribuzione di materiale

pedopornografico, ad esempio il quadro di lavoro analitico di Europol, e attuano le misure legislative o di altro tipo necessarie per incoraggiare e sostenere la creazione di servizi d'informazione, quali linee di assistenza telefonica o via Internet, che consentano di fornire, a coloro che ad esse si rivolgono, consulenza in forma riservata e nel rispetto dell'anonimato.

Motivazione

Servizi d'informazione quali linee di assistenza telefonica possono essere uno strumento essenziale nella lotta contro gli abusi sessuali su minori. Ciò è riconosciuto all'articolo 13 della Convenzione del Consiglio d'Europa contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali.

Emendamento 57

**Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la famiglia dell'autore del reato non venga isolata e stigmatizzata.

Emendamento 58

**Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 3 – alinea**

Testo della Commissione

Emendamento

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, *nelle indagini relative* ai reati di cui agli articoli da 3 a 7:

3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, *nei procedimenti penali relativi* ai reati di cui agli articoli da 3 a 7:

Motivazione

La formulazione è conforme all'articolo 14, paragrafo 3, della proposta di direttiva

concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, presentata dalla Commissione.

Emendamento 59

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) l'audizione del minore si svolga, **ove necessario**, in locali appositi o adattati allo scopo;

Emendamento

b) l'audizione del minore si svolga in locali appositi o adattati allo scopo **nei quali il minore si senta al sicuro**;

Emendamento 60

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione

f) il minore sia accompagnato dal suo rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.

Emendamento

f) il minore sia accompagnato dal suo **tutore nominato, dal suo** rappresentante legale o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.

Motivazione

L'emendamento mira a rafforzare il livello di protezione del minore.

Emendamento 61

Proposta di direttiva

Articolo 19 – paragrafo 5 – alinea

Testo della Commissione

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, **possa essere** disposto che:

Emendamento

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli da 3 a 7, **sia** disposto che:

Emendamento 62

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 1

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano predisposti programmi o misure *d'intervento efficaci* per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali in danno di minori. Tali programmi o misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, all'interno e all'esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste nel diritto interno.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano predisposti *efficaci* programmi *omologati di trattamento per i delinquenti sessuali* o *siano attuate* misure per prevenire e ridurre al minimo il rischio di recidiva per i reati sessuali in danno di minori. Tali programmi *omologati di trattamento per i delinquenti sessuali* o *tali* misure sono accessibili in qualunque fase del procedimento, all'interno e all'esterno delle strutture carcerarie, conformemente alle condizioni previste nel diritto interno. *Gli Stati membri offrono programmi di orientamento e consulenza a sostegno dei familiari più prossimi dell'autore o dell'autrice del reato.*

Motivazione

Anche le donne sono autrici o coautrici di reati legati alla pedopornografia e alla diffusione di materiale di questo tipo su Internet.

Emendamento 63

Proposta di direttiva

Articolo 20 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Tali programmi o misure d'intervento sono adattati alle specifiche esigenze di sviluppo dei minori *autori di reato sessuale*, compresi quelli che non hanno raggiunto l'età della responsabilità penale.

Emendamento

Tali programmi o misure d'intervento sono adattati alle specifiche esigenze di sviluppo dei minori, compresi quelli che non hanno raggiunto l'età della responsabilità penale, *autori di reati sessuali a danno di altri minori. Gli Stati membri garantiscono che detti minori ricevano un'attenzione*

adeguata, comprendente una valutazione delle loro esigenze individuali e un trattamento appropriato per correggere il loro comportamento delinquenziale.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 20 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. Poiché la miglior prevenzione si ottiene impedendo l'azione di coloro che commettono reati, gli Stati membri prendono in considerazione la possibilità di istituire un numero telefonico valido in tutta l'UE, a disposizione di chiunque stia pensando di commettere abusi sessuali su minori. L'anonimato di chi si rivolge a tale numero telefonico è garantito.

Motivazione

Quale misura di prevenzione, gli autori attuali o potenziali di reati devono avere accesso a un telefono amico in grado di offrire sostegno e consigli. Chi si senta preoccupato per i propri pensieri o comportamenti verso minori dovrebbe poter chiamare anonimamente un telefono amico che garantisca riservatezza. Un servizio di questo tipo è stato realizzato con successo nel Regno Unito.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 21

Testo della Commissione

Emendamento

Blocco degli accessi ai siti web contenenti materiale pedopornografico

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ***ottenere che dal loro territorio siano bloccati gli accessi degli utenti Internet alle pagine Internet*** che contengono o diffondono materiale pedopornografico. ***Il blocco è soggetto ad***

Misure contro i siti web che contengono o diffondono materiale pedopornografico

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per ***assicurare l'eliminazione delle pagine web*** che contengono o diffondono materiale pedopornografico ***ospitate nel loro territorio e per tentare di ottenere l'eliminazione di tali pagine***

adeguate garanzie affinché sia limitato allo stretto necessario, gli utenti siano informati dei motivi di tale blocco e i fornitori di contenuto siano informati, nella misura del possibile, della possibilità di contestarlo.

2. Fatto salvo quanto precede, gli Stati membri adottano le misure necessarie per ottenere l'eliminazione delle pagine Internet che contengono o diffondono materiale pedopornografico.

ospitate al di fuori del loro territorio.

1 bis. Gli Stati membri adottano le opportune misure di polizia per notificare tempestivamente agli altri Stati membri l'esistenza di materiale che ritrae abusi sessuali su minori e ottenerne l'eliminazione.

2. Se l'eliminazione delle pagine web che contengono o diffondono materiale pedopornografico non è possibile, il blocco degli accessi è ottenuto fatte salve adeguate garanzie, affinché sia limitato allo stretto necessario, gli utenti siano informati dei motivi di tale blocco e i fornitori di contenuto siano informati, nella misura del possibile, della possibilità di contestarlo.

Emendamento 66

Proposta di direttiva Articolo 21 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per accrescere la responsabilità dei fornitori di servizi Internet e dei titolari di domini cosicché vietino l'accesso ai siti web di pedopornografia di cui siano a conoscenza.

Emendamento 67

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri si adoperano attivamente per affrontare la questione del software peer-to-peer e il riemergere di gruppi di discussione Usenet.

Emendamento 68

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. La determinazione dei siti web nocivi ai sensi della presente direttiva nonché delle procedure atte a eliminare o bloccare tali siti deve tenere pienamente conto dei diritti fondamentali degli utenti di Internet ed è basata su procedure trasparenti e sul controllo e la sorveglianza giudiziari.

Emendamento 69

Proposta di direttiva

Articolo 21 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sulle azioni intraprese dagli Stati membri per eliminare dai servizi on line il materiale che ritrae abusi sessuali su minori.

PROCEDURA

Titolo	Abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia (abrogazione della decisione quadro 2004/68/GAI)
Riferimenti	COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD)
Commissione competente per il merito	LIBE
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 21.4.2010
Relatore per parere Nomina	Marina Yannakoudakis 4.5.2010
Esame in commissione	28.10.2010 20.1.2011
Approvazione	20.1.2011
Esito della votazione finale	+: 24 -: 3 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Regina Bastos, Edit Bauer, Andrea Češková, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Zita Gurmai, Mary Honeyball, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Philippe Juvin, Nicole Kiil-Nielsen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Barbara Matera, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Antonyia Parvanova, Raül Romeva i Rueda, Nicole Sinclair, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Marina Yannakoudakis, Anna Záborská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Anne Delvaux, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Kartika Tamara Liotard, Mariya Nedelcheva, Norica Nicolai, Antigoni Papadopoulou, Rovana Plumb
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Carmen Romero López

PROCEDURA

Titolo	Abuso e sfruttamento sessuale dei minori e pedopornografia (abrogazione della decisione quadro 2004/68/GAI)			
Riferimenti	COM(2010)0094 – C7-0088/2010 – 2010/0064(COD)			
Presentazione della proposta al PE	24.3.2010			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	LIBE 21.4.2010			
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	CULT 21.4.2010	FEMM 21.4.2010		
Relatore(i) Nomina	Roberta Angelilli 26.1.2010			
Esame in commissione	27.4.2010	15.11.2010	10.1.2011	25.5.2011
	12.7.2011			
Approvazione	12.7.2011			
Esito della votazione finale	+: -: 0:	50 0 3		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Alexander Alvaro, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Mario Borghezio, Rita Borsellino, Emine Bozkurt, Simon Busuttil, Philip Claeys, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in 't Veld, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah Ludford, Monica Luisa Macovei, Véronique Mathieu, Nuno Melo, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Renate Sommer, Rui Tavares, Wim van de Camp, Daniël van der Stoep, Renate Weber, Tatjana Ždanoka			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Ioan Enciu, Monika Hohlmeier, Jean Lambert, Antonio Masip Hidalgo, Mariya Nedelcheva, Hubert Pirker, Michèle Striffler, Kyriacos Triantaphyllides, Cecilia Wikström			
Deposito	2.8.2011			